AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

N° 1035 del 18-09-2026

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii. a lotto unico, per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per affidare lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Prat.n. n. 086_2026 Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs.36/2023.
Immediatamente eseguibile: si
Struttura proponente: UOC PATRIMONIO, GARE E SERVIZI (COORD FUNZIONALE)
Hash documento proposta firmato: acfa144dcbb32f0380f5b6fd762d6898d7611258c73cc452534b6228ca1fb420
Il Responsabile del Procedimento: FRANCESCA GIGLI **Il Dirigente Proponente:** ANNALISA VAGELLI

AZIENDA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

Deliberazione della Direttrice Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Patrimonio, Gare e Servizi

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Gigli

(Documento Firmato Digitalmente)

La Dirigente Dott.ssa Annalisa Vagelli

(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii. a lotto unico, per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per affidare lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Prat.n. n. 086_2026 Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs.36/2023.

LA DIRETTRICE GENERALE

dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Pisana, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 79 del 09.05.2025

su proposta della Direttrice della UO Patrimonio, Gare e Servizi, Dott.ssa Annalisa Vagelli che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta, stante l'istruttoria a cura della responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Gigli;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

premesso che con Deliberazione della Direttrice Generale n. 778 del 02 luglio 2026 è stato approvato il

Programma Triennale dei lavori Pubblici 2026-2028 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'interno del quale sono stati previsti i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti meccanici per un importo stimato annuo per tre anni di €666.666,67= oltre IVA e il cui Codice Univoco Intervento è L01310860505202500004;

preso atto che l'Ing. Lucia Trillini Direttrice della U.O. Facility Management, per il suddetto intervento, è la Responsabile Unica di Progetto (RUP);

vista la Relazione della RUP, prot. 40812 del 12/08/2026, allegata al presente atto **sub lett. A)**, sì da farne parte integrante e sostanziale, nella quale:

- è rappresentata la necessità di avviare una procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nei presidi di proprietà e in uso all'Azienda su impianti , che coinvolgono opere complesse, al fine di garantire la conformità normativa, la continuità assistenziale e lo stato di sicurezza, efficacia ed efficienza dei sistemi, con lo scopo di adeguare gli impianti, laddove necessario, a garantirne la conformità alle normative di settore, nonché la loro efficienza e la relativa continuità del servizio;
- è stato rilevato, ai fini dell'art 59 c. 1 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che negli ultimi 3 anni sono stati attuati interventi di manutenzione straordinaria, analoghi a quelli in oggetto, per un importo annuale di circa €600.000,00 oltre IVA;
- è stato scelto di utilizzare la soluzione contrattuale dell'accordo quadro ex art. 59 del Codice, in quanto strumento di contrattazione che consente di accorpare, per un periodo determinato, prestazioni di tipo omogeneo e ripetitive, come possono essere le attività di manutenzione degli impianti, rispetto alle quali non c'è certezza ex ante in ordine al numero e alla tipologia degli interventi che nel corso del tempo devono essere eseguiti. Con l'Accordo Quadro la Stazione Appaltante può procedere all'affidamento dei singoli lavori con singoli contratti specifici, nei quali ne viene definita l'esatta tipologia, misura e consistenza;
- è stato previsto**:**

    1. di non dividere in lotti la procedura di gara per esigenze di natura operativa e organizzativa, tali da preferire l'unico operatore per raggiungere standard di efficienza ed efficacia nell'attuazione dei contratti in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del Codice; la suddivisione in lotti infatti non avrebbe assicurato l'efficace e coordinata esecuzione del complesso di attività in cui il medesimo accordo quadro si articola, non ravvisando inoltre una limitazione della concorrenza;
    2. di affidare la convenzione di Accordo Quadro ad un solo Operatore Economico per un importo a base d'asta di € 1.334.000,00 oltre IVA;
    3. di inserire l'opzione di proroga, ai sensi dell'art.120 c.10 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per un valore di € 667.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 146.740,00 per un totale di € 813.740,00 che potrà essere esercitata da AOUP, se di interesse, entro la data di scadenza dei primi 24 mesi;

visto il Disciplinare di gara, allegato in bozza **sub lett. B)**, quale parte integrante e sostanziale**,** con i relativi allegati che, disciplinando le modalità di svolgimento della presente gara, prevede l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice e individua i criteri di selezione degli operatori economici nonché il criterio di aggiudicazione, al prezzo più basso con relativo calcolo del c.d. "taglio delle ali" propedeutico alla determinazione della soglia per l'esclusione automatica delle offerte anomale, se ammesse cinque o più offerte (Metodo A, Allegato II.2);

visti altresì :

- il Capitolato normativo;
- lo Schema di convenzione;

che individuano gli elementi essenziali del contratto, allegati rispettivamente **sub lett. C)** e **lett. D)** quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ritenuto opportuno, in ragione della specifica tipologia dell'appalto, favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici e pertanto esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice e ss.mm.ii., alla quale potranno presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara ed in particolare, per i lavori, della SOA per OS 3 classifica III e per OS28 classifica III-bis ,stante la previsione dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, in conseguenza della quale i requisiti richiesti devono essere commisurati al valore complessivo dei lavori nell'appalto, pari ad € 2.001.000,00= oltre IVA, così come indicato nel parere del MIT n. 3633 del 23/06/2025;

considerato che, ai sensi dell'art.7 dell'allegati I.2 del Codice "*Compiti specifici del RUP per la fase di affidamento*", il RUP effettua la verifica della documentazione amministrativa relativa alle istanze di partecipazione, col supporto della U.O. Patrimonio Gare e Servizi e in particolare della F.O. Gare Contratti e Supporto Legale, e propone, se del caso, le esclusioni dalla mediante richiesta alla competente unità operativa che verrà formalizzata tramite provvedimento dirigenziale;

preso atto delle ragioni rappresentate, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, nella citata relazione allegato **sub lett. A)**, in merito alla opportunità di richiedere la cauzione provvisoria nella presente procedura sottosoglia;

ritenuto:

- di prevedere la revoca della procedura di gara, ai sensi dell'art 21quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., qualora la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

stabilito di delegare la RUP alla stipula della Convenzione di Accordo Quadro;

evidenziato che la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, di cui si avvale l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., è START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

dato atto che:

- la **pubblicità legal**e relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art. 27 del Codice e dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, è garantita dalla BDNCP mediante la pubblicazione per estratto sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti;

- gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici ai fini dell'art. 28 del Codice e dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 sono comunicate tempestivamente alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata, START, e che la SA inserisce nella sezione di Amministrazione Trasparente il collegamento ipertestuale che rinvia ai dati contenuti nella BDBCP,
- gli altri dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, individuati all'allegato 1 della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, sono pubblicati tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale;

quantificato in **€ 2.481.900,00=**compresa IVA **il valore stimato dell'intera operazione**, come da quadro economico presente nell'allegato A), così come di seguito specificato

Importi a gara	
Lavori	€ 1.293.980,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.020,00
Totale importo a base gara	**€** 1.334.000,00
IVA 22% su importo di gara	€ 293.480,00
Totale	€ 1.627.480,00

Importi Opzione	
Lavori	€ 646.990,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.010,00
Totale importo opzione	**€** 667.000,00
IVA 22% su Opzione	€ 146.740,00
Totale	€ 813.740,00

Accantonamento per incentivo funzioni tecniche, art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%) su importo a base d'asta + opzione	€ 40.020,00
Contributo ANAC su importo a base d'asta + opzione	€ 660,00

Importo complessivo	**€ 2.481.900,00**

verificato che l'importo complessivamente pari **€ 2.481.900,00=**compresa IVA, come sopra specificato, è incluso nelle previsioni di cui al Programma Triennale dei lavori 2026-2028 approvato ed allegato al Bilancio preventivo economico annuale 2026 e pluriennale 2026-2028 adottato con Delibera della Direttrice Generale n°778 del 02/07/2026;

precisato che l'importo di **€ 2.481.900,00=**compresa IVA, a valere sui Bilanci 2026-2029 (in caso di proroga) sarà incluso nei seguenti conti patrimoniali sui cespiti che verranno individuati al momento della stipula dei singoli contratti specifici:
12001001 –"Fabbricati indisponibili – manutenzione straordinaria immobili"
12001020 –"Fabbricati disponibili – manutenzione straordinaria immobili"
12001099 –"Costruzioni leggere"

dato atto delle disposizioni di cui all'art.45 del Codice, che quantificano gli incentivi per le funzioni tecniche nella misura massima del 2% dell'ammontare al netto del ribasso di gara di ciascuno dei contratti specifici, da attribuire

ai conti patrimoniali sopra citati, che saranno liquidati con successivo provvedimento, nelle percentuali e con le modalità vigenti al momento della liquidazione ed in base alla regolamentazione aziendale, alimentando per competenza il Bilancio di riferimento;

preso atto che il termine per l'aggiudicazione del presente appalto, a decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara, non può essere superiore a mesi 5 ai sensi dell'allegato I.3 del Codice;

ritenuto di conferire immediata esecutività al presente atto al fine di comprimere i tempi amministrativi per l'inizio della gara di cui trattasi onde consentirne la rapida aggiudicazione;

vista la Delibera DG n. 97 del 31/01/2025 i suoi allegati predisposti dal R.P.C.T. da D01 a D05 che danno attuazione alle previsioni del P.I.A.O. 2025/2027, consultabile e scaricabile dal sito www.ao-pisa.toscana.it – amministrazione trasparente Piano Triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza.

evidenziato che la dirigente proponente, nonché la responsabile del procedimento, il Direttore Amministrativo, la Direttrice Sanitaria e la Direttrice Generale, con la sottoscrizione della presente proposta dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in relazione alla stessa nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 né in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013;

preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ciascuno per quanto di competenza, attestante il parere favorevole ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992;

DELIBERA

per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati:

1.di avviare ed espletare come richiesto dal RUP, apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento mediante Accordo Quadro dei **lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico-sanitari, meccanici e termici** nei presidi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

2.di dare atto che è stato rilevato, ai fini dell'art 59 c. 1 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che negli ultimi 3 anni sono stati attuati interventi, nell'ambito del settore in interventi di manutenzione analoghi a quelli in oggetto, per un importo annuale di circa €600.000,00 oltre IVA;

3**.** di evidenziare che**:**

- il termine ultimo per presentare le offerte è fissato per le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione e risultante dalla piattaforma START a pena di irricevibilità delle offerte presentate successivamente;
- per le operazioni di gara si utilizzerà l'inversione procedimentale art.107 c.3 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del "prezzo più basso" tra tutte le offerte che perverranno dagli operatori che vorranno partecipare a seguito della pubblicazione del relativo bando per l'affidamento

dell’appalto;

4.di precisare che l’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della peculiarità dell’appalto, per esigenze di natura operativa e organizzativa tali da preferire un unico operatore per raggiungere standard di efficienza ed efficacia nell'attuazione dei contratti in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del Codice;

5.di approvare il **Disciplinare di gara,** il **Capitolato Normativo e lo Schema di Convenzione** con i relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (rispettivamente sub lett. B), sub lett. C) e sub lett. D);

6.di dare atto che:

- l’importo stimato dell’intera operazione è di **€ 2.481.900,00=**compresa IVA ;
- l’importo a base di gara è pari a **€** 1.334.000,00, iva esclusa ma comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 40.020,00 .
- è prevista l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 120 comma 10 del Codice, per l’importo di € 667.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 146.740,00= per un periodo di 12 mesi, che potrà essere esercitata da AOUP, se d’interesse, entro la scadenza dei primi 24 mesi;

7.di quantificare in **€ 2.481.900,00=** IVA compresa l’onere complessivo per la stazione appaltante, come da quadro economico di seguito riportato :

Importi a gara	
Lavori	€ 1.293.980,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.020,00
Totale importo a base gara	**€** 1.334.000,00
IVA 22% su importo di gara	€ 293.480,00
Totale	€ 1.627.480,00

Importi Opzione	
Lavori	€ 646.990,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.010,00
Totale importo opzione	**€** 667.000,00
IVA 22% su Opzione	€ 146.740,00
Totale	€ 813.740,00

Accantonamento per incentivo funzioni tecniche, art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%)su importo a base d’asta + opzione	€ 40.020,00
Contributo ANAC su importo a base d’asta + opzione	€ 660,00

Importo complessivo	**€ 2.481.900,00**

8.di dare atto che l’importo complessivamente pari **2.481.900,00=** IVA compresa, come sopra specificato, è incluso nelle previsioni di cui al Programma Triennale dei lavori 2026-2028 con CUI

L01310860505202500004, approvato ed allegato al Bilancio preventivo economico annuale 2026 e pluriennale 2026-2028 adottato con Delibera della Direttrice Generale n°778 del 02/07/2026;

9. di dare atto altresì che l'importo di **€ 2.481.900,00=**compresa IVA, a valere sui Bilanci 2026-2029 (in caso di proroga) sarà incluso nei seguenti conti patrimoniali sui cespiti che verranno individuati al momento della stipula dei singoli contratti attuativi:

12001001 –"Fabbricati indisponibili – manutenzione straordinaria immobili"
12001020 –"Fabbricati disponibili – manutenzione straordinaria immobili"
12001099 –"Costruzioni leggere"

10.delle disposizioni di cui all'art. 45 del Codice, che quantificano gli incentivi per le funzioni tecniche nella misura massima del 2%, dell'ammontare al lordo del ribasso di gara di ciascuno dei contratti specifici, da attribuire ai conti patrimoniali sopra citati, che saranno liquidati con successivo provvedimento, nelle percentuali e con le modalità vigenti al momento della liquidazione ed in base alla regolamentazione aziendale, alimentando per competenza il Bilancio di riferimento.

11.di stabilire che la RUP, Ing. Lucia Trillini, Direttrice della U.O. Facility Management, sia delegata alla sottoscrizione della relativa Convenzione di Accordo Quadro.

12.di conferire al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale 24/02/2005, n. 40, immediata esecutività al fine di comprimere i tempi amministrativi per l'inizio della gara di cui trattasi onde consentirne una rapida aggiudicazione.

13.di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 c.2 della LRT 40/2005

La Direttrice Sanitaria
Dott.ssa Giuliana Fabbri
(Documento firmato digitalmente)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Enrico Volpe
(Documento firmato digitalmente)

La Direttrice Generale
Avv. Katia Belvedere
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:

a. Relazione del RUP;
b. Bozza di Disciplinare
c. Capitolato normativo

d. Schema di convenzione

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
PISANA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Arch. Filippo Terzaghi

Segreteria
Tel. 050 995462
Fax 050 996812
segrdiptecnico@ao-pisa.toscana.it
pec-aoupisana@legalmail.it

Area funzionale servizi Tecnico-Amministrativi del DAT
Responsabile
Dott.ssa Annalisa Vagelli
Tel. 050 996162
a.vagelli@ao-pisa.toscana.it

U.O. NuoveRealizzazioni
Direttore
Arch. Filippo Terzaghi
Tel. 050 995908
filippo.terzaghi@ao-pisa.toscana.it

U.O.Progettazione
Direttore
Ing. Stefano Colombini
Tel. 050 995933
stefano.colombini@ao-pisa.toscana.it

U.O. Riqualificazione Edifici Esistenti e Antincendio
Direttore F.F.
Ing. Luca Tozzi
Tel. 050 992214
l.tozzi@ao-pisa.toscana.it

U.O. Patrimonio, Gare e Servizi
Direttrice
Dott.ssa Annalisa Vagelli
Tel. 050 996162
a.vagelli@ao-pisa.toscana.it

U.O. Facility Management
Direttrice
Ing. Lucia Trillini
Tel. 050 995631
l.trillini@ao-pisa.toscana.it

Prot. n. Pisa, li.

Dipartimento Area Tecnica
Direttore
Arch. Filippo Terzaghi

Diretto UO Patrimonio e Gare e Servizi
Direttore
dott.ssa Annalisa Vagelli

F.O. Gare, contratti e supporto legale
dott. Emiliano Cai

OGGETTO: Richiesta avvio procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.3 D.Lgs. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara e degli immobili in uso a qualsiasi titolo o di proprietà di AOUP

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana deve provvedere ad effettuare interventi di **manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici**,al fine di garantire la piena funzionalità, l'efficienza e la sicurezza degli impianti tecnologici a servizio dei presidi di proprietà ed in uso all'Azienda.

La corretta gestione degli impianti idrico-meccanici e termici in un ospedale non rappresenta un mero adempimento tecnico, ma costituisce una **condizione essenziale per la continuità delle cure**, la tutela dei pazienti e la sicurezza del personale. La presente relazione definisce le motivazioni alla base della richiesta di avvio del procedimento per la stipula di un **Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici**, interventi che eccedono la normale ciclicità della manutenzione ordinaria.

La decisione nasce dalla necessità di assicurare la massima affidabilità di impianti che operano in un contesto caratterizzato da elevata complessità clinica e tecnologica. La presenza di pazienti non autosufficienti, apparecchiature critiche, ambienti a rischio specifico e processi assistenziali continuativi impone standard di efficienza e sicurezza elevatissimi. Tale affidabilità può essere compromessa da fattori quali l'obsolescenza tecnologica, l'usura dei componenti, modifiche strutturali o l'evoluzione del quadro normativo in materia impiantistica.

L'obiettivo è fornire alla Direzione una base tecnico-giuridica solida per un investimento volto a tutelare, in via prioritaria, la sicurezza delle persone, la continuità dei servizi sanitari e la protezione del patrimonio tecnologico,

assicurando la conformità agli adempimenti di legge e alle norme tecniche vigenti.

Gli interventi dovranno essere eseguiti sugli immobili di proprietà della AOU Pisana e riguarderanno gli stabilimenti di Santa Chiara e Cisanello, l'immobile situato in Via Zamenhof oltre che la struttura dismessa di Calambrone. In via del tutto eccezionale potranno riguardare anche i due fabbricati dedicati a magazzini e locati da AOUP. Quest'ultimi sono situati ad Ospedaletto rispettivamente in via Tegulaia e in via Capiteta. Tutti gli immobili sono ricompresi nel comune di Pisa.

In relazione alle considerazioni di cui sopra, lo strumento contrattuale ritenuto più idoneo per la realizzazione dei lavori e dei servizi accessori è, ex art. 59 D.Lgs. 36/2023, quello dell'Accordo Quadro, il quale è strumento flessibile che accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo , consente di definire le prestazioni che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'A.Q., complessivamente stimato.
Per tutto quanto sopra la sottoscritta Direttrice dell'U.O. Facility Management al fine di affidare in tempi brevi le prestazioni di cui all'oggetto che si rendono necessarie per garantire il corretto funzionamento degli impianti posti nelle strutture di proprietà AOUP, **chiede di avviare procedura per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico** per i lavori sopra descritti per un importo stimato di **€ 1.334.000,00 oltre IVA** come meglio individuati di seguito in Tabella I, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, e previsione di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi della durata dell'Accordo Quadro alle condizioni espresse nel capitolato speciale ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice,per un ulteriore importo di **€ 667.000,00 oltre IVA.**
Il totale comprensivo dell'opzione di proroga è pari ad **€ 2.000.000,00 oltre IVA,** per questo motivo per le SOA individuate OS3 e OS28, sono rispettivamente richieste le categorie III e III bis ai fini della partecipazione alla procedura di gara**.**
Negli ultimi tre anni, l'importo annuale degli interventi di manutenzione straordinaria analoghi a quelli della presente procedura ammonta a circa 600.000,00 euro oltre IVA, distribuiti su circa 50 (cinquanta) ordini di lavoro.

Gli importi previsti per i lavori fanno riferimento alla voce della programmazione triennale individuata attraverso il **CUI**: L013108605052025 .

La sottoscritta, direttrice dell'U.O. Facility Management, svolgerà la funzione di RUP.

Precisato che NON sono disponibili, sui soggetti aggregatori (CONSIP, START, eccetera), analoghe procedure già affidate per tali lavori,

SI CHIEDE

di avviare, in attuazione dei *principi di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa*, una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.3 D.Lgs. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione straordinaria per impianti al fine della sicurezza degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei Presidi di proprietà dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti tecnico economici necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria citati.
Il quadro economico previsto per la stipula dell'Accordo quadro è riportato nella seguente Tabella I.

Tabella I. Quadro Economico della Procedura

QUADRO ECONOMICO	
Importi a gara	
Lavori	€ 1.293.980,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	40.020,00
Totale importo a base gara	€ **1.334.000,00**
IVA 22% su importo di gara	€293.480,00
Totale	€ 1.627.480,00

Importi Opzione	
Lavori	€ 646.990,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.010,00
Totale importo opzione	**€** 667.000,00
IVA 22% su Opzione	€ 146.740,00
Totale	€ 813.740,0

Accantonamento per incentivo funzioni tecniche, art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%)su importo a base d'asta + opzione	€ 40.020,00
Contributo ANAC su importo a base d'asta + opzione	€ 660,00

Valore stimato appalto (Importo a gara+opzione)	**€ 2.001.000,00**

I **costi della manodopera** sui lavori, considerata la natura dell'Accordo Quadro, possono essere stimati puntualmente con i progetti dei contratti specifici. Tuttavia una stima complessiva dei costi della manodopera ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, fermo restando che il costo puntuale sarà determinato nei singoli contratti attuativi, è di circa il 38% del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 si indicano i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto siano quello del settore "Metalmeccanico Artigianato" per quanto attiene le opere impiantistiche di cat. OS3 e OS28.
Tale importo dovrà essere imputato sui seguenti conti patrimoniali:

Conto Patrimoniale 12001001 "Fabbricati Indisponibili";
Conto Patrimoniale 12001020 "Fabbricati Disponibili ";
Conto Patrimoniale 12001099 "Costruzioni Leggere";

a valere sui **bilanci 2026 - 2029**.

I cespiti saranno individuati nei singoli contratti specifici.

In considerazione della tipologia e specificità della procedura, procedura apertura di durata pluriennale dell'appalto, vista l'urgenza di aggiudicare le attività che risultano critiche ospedalieri, si chiede di applicare la cauzione provvisoria in quanto una mancata stipula ritarderebbe la predisposizione di lavorazioni fondamentali per l'azienda.

Rispetto alla stabilità occupazionale, considerata la natura specifica dell'appalto di lavori, la tipologia degli interventi, la situazione del mercato specifiche, le necessità tecniche organizzative di manodopera del nuovo contratto, non sussistendo in ogni caso, un operatore economico uscente, non può essere prevista la clausola di assorbimento tutela della stabilità occupazionale. (art. 57,c1 a).

Per quanto riguarda le pari opportunità generazionali la ditta aggiudicataria si dovrà impegnare ad assumere almeno il 5% del personale che si renderà necessario come nuove assunzioni per lo specifico appalto di giovani sotto i 36 anni.

In considerazione dell'urgenza dell'intervento si chiede di dare il carattere di immediata esecutività alla proposta di delibera per l'aggiudicazione dell'A.Q.
I documenti di gara relativi all'accordo di seguito elencati sono disponibili nella cartella:
techsrv\Tech_SCAMBIO\U.O. FM\accordo quadro idrico-meccanico 2026-2028

A disposizione per chiarimenti.
Distinti Saluti.

RUP e DirettriceUO Facility Management
Ing. Lucia Trillini

Allegati:

CSA AQ Idrico meccanico v.03

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. a lotto unico, per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei Presidi di proprietà dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. CPV: 45259000-7
CIG_____ (viene assegnato dopo la pubblicazione della procedura)

RUP: Ing. Lucia Trillini

Sommario

PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5
1.2 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO 9
3.2 LOTTO 10
3.3 IMPORTO 10
3.4 DURATA 11
3.5 REVISIONE PREZZI 11
3.6 MODIFICHE AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE 13
5.1.1. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
5.1.2 SELF CLEANING 14
5.1.3 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.102 DEL CODICE 15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 15
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICA FINANZIARIA 16
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 17
7. AVVALIMENTO 17
8 SUBAPPALTO 18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 19
10. GARANZIA PROVVISORIA 20
11. SOPRALLUOGO 21

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC 21
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. 21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del _____ a pena di irricevibilità. 21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 23
Non sono sanabili: 24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 25
15.2 PROCURA 27
15.3 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL BOLLO 27
15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 28
15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 29
15.5.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Mod. 1 29
15.5.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE al DGUE REDATTE SU MODULO 2 30
15.5.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA CONSORZIATA /AUSILIARIA/COOPTATA MODULO3 30
15.5.4. CONTRIBUTO ANAC 31
15.5.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 31
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 31
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 31
15.5.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (SOLO PER OPERATORI ECONOMICI CON OLTRE 50 DIPENDENTI) 32
15.5.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO 33
16. OFFERTA ECONOMICA 33
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 34
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE 34
19 .VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 34
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 35
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 35
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 36
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 38
23.1FATTURAZIONE ELETTRONICA 38

24 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 39
25 ACCESSO AGLI ATTI 39
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 40
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 40
28 NORMA DI CHIUSURA E RINVIO 40

Acronimi e Abbreviazioni utilizzati	
AOUP	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Codice	Codice dei contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto
DL	Direttore dei lavori
OE	Operatore economico
RUP	Responsabile Unico di Progetto
SA	Stazione Appaltante

PREMESSE

Con delibera della Direttrice Generale AOUP n. -- del --.---.2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico i "*Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi di proprietà dell'Azienda Ospedaliero Universitaria*" .

L'affidamento avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c.4 del Codice e dell'art. 108, c.2, lett. f)

del Decreto medesimo, trattandosi di lavori non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Ai sensi dell'art. 58 del D.L.gs. n. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto per esigenze di natura operativa e organizzativa, tali da preferire l'unico operatore per raggiungere standard di efficienza ed efficacia nell'attuazione dei contratti, in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 c.1 e 2 del Codice.

La durata massima della procedura per addivenire all'aggiudicazione è pari a 5 mesi a far data dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art.1 c.4 e 5, dell'All. I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il luogo di esecuzione dei lavori e di svolgimento dei servizi tecnici è Pisa (cod. NUTS: ITI17)

Il CUI sarà acquisito con la redazione del Programma Triennale e dell'elenco annuale.

Il Responsabile Unico del Progetto (in seguito RUP), ai sensi dell'art.15 del codice, è l'Ing. Lucia Trillini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/- nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento **nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma**.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

• parità di trattamento tra gli operatori economici;

• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

• standardizzazione dei documenti;

• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

• gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

• utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;

b) per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1.2 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/ .

Per identificarsi gli OE dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema, completamente gratuita, inserendo fra l'altro una userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi.

Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE) oppure tramite userid e password indicate in sede di registrazione. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara generato dal sistema ;
2) Disciplinare di gara ;
3) Capitolato normativo e documentazione allegata;
4) DUVRI;
5) Domanda di partecipazione generata dal sistema;
6) Mod.1_ Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;
7) Documento di Gara Unico Elettronico - DGUE (generato dal sistema);
8) Mod.2_ Dichiarazioni integrative al DGUE;
9) Mod.3_ DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'eventuale impresa cooptata e l'eventuale impresa consorziata indicata da Consorzio che partecipa in raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;

10) Mod.4_ Dichiarazioni d'impegno art. 102 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
11) Mod.5_ Dichiarazioni ausiliario;
12) Mod.6_ Patto d'integrità;
13) Attestazione pagamento ANAC;
14) Lo schema di scrittura privata della convenzione di accordo quadro;

È parte integrante della documentazione di gara l'offerta economica predisposta con le modalità di seguito specificate.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla Piattaforma Start nell'area "dettaglio di gara" www.start.toscana.it.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema e pari a 150 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: - PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo; - PDF /A e JPG per le immagini. La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione " Richiesta chiarimenti" disponibile nella sezione " comunicazioni" di ciascuna procedura di gara, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte al richiedente e se ritenute d'interesse collettivo, pubblicate nella sezione chiarimenti di START posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Si precisa che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del Disciplinare ritenute equivoche o contraddittorie. Non si danno pareri in merito alle qualificazioni per categorie e alle possibili ipotesi di ATI. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà in alcun modo ritenuta

responsabile della mancata risposta agli stessi.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005 e dell'art. 43 del Codice, tramite la piattaforma telematica START e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti alla documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara". In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'AOUP deve provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi di proprietà ed in uso all'Azienda. Si tratta di un'operazione indispensabile per garantire la sicurezza del personale in forza e dei pazienti considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria coinvolgono opere complesse volte a garantire la conformità normativa, la continuità assistenziale e lo stato di sicurezza, efficacia ed efficienza. I suddetti interventi riguarderanno la fornitura, il montaggio, la sostituzione e la manutenzione degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici, comprendenti UTA e relativi componenti, gruppi frigo, unità split e sistemi di climatizzazione

locali, fan-coil, aspiratori, estrattori e sistemi di ventilazione meccanica, pompe di ricircolo, reti di adduzione e distribuzione acqua fredda e calda sanitaria, reti di distribuzione acqua tecnica e circuiti termici, scambiatori di calore, valvole, collettori, apparecchi sanitari e relative dotazioni, sistemi di trattamento acqua, opere murarie complementari ed accessorie necessarie alla corretta installazione, sostituzione e messa in servizio degli impianti. Sono compresi nei lavori sopradescritti tutti gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici quali sostituzione o revisione di generatori, pompe, scambiatori, ventilatori, terminali e componenti di regolazione, adeguamento impianti alla normativa vigente in materia idraulica, meccanica e termotecnica, verifiche funzionali e aggiornamento delle reti e dei sistemi di distribuzione.

Per una descrizione più dettagliata delle prestazioni richieste si rimanda alle Specifiche tecniche allegate al Capitolato Speciale d'Appalto.

Lo strumento contrattuale che risulta più efficace nell'ottica del risultato sostanziale e dell'efficienza procedurale è l'istituto dell'Accordo Quadro, utile a realizzare singoli interventi nel momento in cui viene determinata la natura degli interventi da effettuare e il livello di urgenza rispetto alle esigenze che emergeranno nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

3.2 LOTTO

L'appalto, per esigenze di natura operativa e organizzativa, è costituito da un unico lotto. Le caratteristiche delle lavorazioni impongono un'organizzazione e ordinamento univoco delle singole esecuzioni le quali sono da ritenersi funzionalmente integrate, con conseguente necessità di cercare nelle proposte di offerta dei concorrenti la più ampi sinergia possibile per il perseguimento del risultato e il raggiungimento di alti standard di efficienza ed efficacia nell'attuazione dei contratti.

3.3 IMPORTO

Ai sensi dell'art. 14, c.8 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il valore dell'appalto è **stimato** in € € **2.582.000,00=**compresa IVA e ripartiti come da tabella sottostante :

Tabella n.1

n.	Oggetto	SOA e classifica	CPV o codice ateco	Importo al netto dell'IVA
1	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi di proprietà dell'Azienda Ospedaliero Universitaria	OS3 cl. III OS28 cl.III-bis	45259000-7	€ 1.293.980,00
2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 40.020,00

I costi della manodopera sui lavori, considerata la natura dell'Accordo Quadro, possono essere stimati puntualmente con i progetti dei contratti specifici. Tuttavia una stima complessiva dei costi della manodopera ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, fermo restando che il costo puntuale sarà determinato nei singoli contratti attuativi, è di circa il 38% del valore dell'appalto.

3.4 DURATA

L'Accordo Quadro avrà la **durata di 24 mesi**. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può stipulare i contratti specifici (OdL/OdS), i quali potranno essere eseguiti anche dopo il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
L'inizio dell'Accordo Quadro coincide con la data di consegna del primo contratto specifico risultante da apposito verbale. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso per esaurimento dell'intera somma prevista, l'appaltatore, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà provvedere a completare gli stessi, in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.
Alla scadenza del suddetto termine, ove non sia stata attivata da parte del RUP l'opzione di proroga, l'Accordo si intenderà comunque estinto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
L'AOUP si riserva inoltre la facoltà di prorogare per **ulteriori 12 mesi** la durata dell'Accordo Quadro alle condizioni espresse nel capitolato speciale, **ai sensi dell'art. 120, comma 10** del Codice, fatta salva la durata limite di 3 anni complessivi.

3.5 REVISIONE PREZZI

La revisione è effettuata secondo le modalità previste nel Capitolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.6 MODIFICHE AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali sono consentite nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 1.2 del CSA, l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 c.10 del Codice fatta salva la durata limite di 3 anni complessivi per un ulteriore importo di € 667.000,00 (oneri sicurezza compresi)
Ne discende che l'importo complessivo stimato dell'appalto, IVA esclusa ma comprensivo di opzione di proroga è ripartito nel modo seguente :

n.	Oggetto	SOA e classifica	CPV o codice ateco	Importo al netto dell'IVA
1	Lavori compresi i costi della sicurezza	OS3 cl. III OS28 cl.III-bis	**45259000-7**	€2.001.000,00

Pertanto si rende necessario che l'appaltatore possegga il requisito necessario per il maggiore importo dei lavori da realizzare.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio

concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.
Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home /Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

Con la partecipazione alla gara gli operatori economici rilasciano alla Stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale attraverso il Mod. 1, ai sensi dell'art. 24 del Codice nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 D.Lgs. 36/2023.

5.1.1. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le percentuali delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come segue:
- una quota pari al 5 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 5 per cento di occupazione femminile.

5.1.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la

causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1.3 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.102 DEL CODICE
L'operatore economico è tenuto ad assumersi gli impegni di cui all'art. 102 c.1 del codice lett.a), b) e c).
A tal riguardo dichiara nell'apposito Mod. 4 le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.
La Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità di cui all'art. 110, solo nei confronti dell'offerta aggiudicataria.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti**, a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti del disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, reso disponibile dall'ANAC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale presso gli enti competenti qualora non sia possibile la verifica attraverso FVOE. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Costituisce requisito di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, co. 3 del Codice). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICA FINANZIARIA

Gli operatori economici devono possedere le seguenti certificazioni SOA per l'esecuzione dei lavori:

Categoria	**Classifica**	**Importo dei lavori con opzione di proroga art. 120 c.10 del Codice**	**Subappalto**
OS3 OS28	III III-bis	€2.001.000,00	**Nella misura di cui all'art. 119 del Codice**

N.B. Viene fatta richiesta della classifica III e III-bis stante la previsione dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, in conseguenza della quale i requisiti richiesti devono essere commisurati al valore complessivo dei lavori nell'appalto, pari ad €2.001.000,00=, così come indicato nel parere del MIT n. 3633 del 23/06/2025.

Il possesso di questo requisito di partecipazione è dichiarato dal concorrente tramite la produzione di copia dell'attestazione SOA in corso di validità.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo **all'iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al **Paragrafo 6.1, lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al **Paragrafo 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al di cui al **Paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria di cui al Paragrafo 6.2

Ai sensi **dell'art. 67, co. 5 del D.Lgs. 36/2023**, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi **dell'art. 67, co. 1, lettera b**) del Codice, per i consorzi di cui all'articolo art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori **esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Ai sensi **dell'art. 67, co. 1, lettera d)** del Codice, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori **tramite le consorziate indicate in sede di gara**, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 .

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l' avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti generale previsti dal Codice richiamati dal punto 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente produce a sistema oltre al DGUE dell'ausiliaria:

- **dichiarazione** resa e sottoscritta dall'ausiliaria da allegare alla domanda di partecipazione;
- il **contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, da allegare alla domanda di partecipazione;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni,** pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica l'intenzione o meno di subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni in luoghi confinati devono essere eseguite da imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del DPR 177/2011. Dette prestazioni, se subappaltate, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, stante la relativa natura e complessità, rispetto alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori coinvolti, e le esigenze di assicurare il controllo conseguente con adeguata efficacia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per una disciplina più approfondita di rinvia all'art. 7.4 del CSA.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1.CCNL. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di Metalmeccanio Artigianato codice alfanumerico C030. In alternativa l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Stabilità occupazionale. Alla luce della tipologia degli interventi in questione, non è applicabile ai lavori in oggetto la prescrizione contenuta nell'art. 57, c.1 del Codice relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente.

3. Pari opportunità generazionali. Tenuto conto della tipologia dell'intervento in questione, il contraente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno al 5 per cento delle assunzioni necessarie, di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari a superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione

appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, saranno applicare le penali indicate all'art**.8.4 del Capitolato** normativo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, c.1 e 3 del Codice, in ragione della circostanza che quella in oggetto è una procedura aperta, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore stimato dai lavori, e precisamente di importo pari a € 13.340,00=.
Ai sensi dell'art. 53, co. 4-bis del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, co. 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

La Stazione Appaltante non ha previsto l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della presentazione dell'offerta, è tuttavia facoltà dell'Operatore Economico chiedere di accedere ai luoghi in accordo con la U.O. Facility Management che indicherà il giorno e l'orario.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (quota calcolata sull'importo a base d'asta + opzione), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La ricevuta di avvenuto pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'ANAC, dovrà essere prodotta dall'operatore economico nell'apposita sezione "Richieste amministrative" della piattaforma e-procurement di "START". Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente attraverso START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Le dichiarazioni sostitutive sono, redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, pertanto, l'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del ---.----.2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente disciplinare.
Si segnala che la piattaforma supporta il caricamento di documenti la cui dimensione per ognuno non può essere superiore a 150 Mbps.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabile all'indirizzo internet: https://start.toscana.it), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.
L'**"OFFERTA"** è composta da:

A. Documentazione Amministrativa
B. Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata, nella sezione "Comunicazioni ricevute" della gara in oggetto; questa notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.
La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da

quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza; - la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del Paragrafo 13.1 del presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la– garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. È facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la Stazione Appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la Stazione Appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione, generata automaticamente dalla piattaforma stessa;
2) eventuale procura;
3) DGUE (START genera automaticamente la richiesta del DGUE elettronico per gli operatori economici, anche riuniti, per le imprese ausiliarie, per le consorziate esecutrici e, in caso di consorzi stabili, per le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti);
4) Integrazioni alla domanda di partecipazione Mod. 1 corredata da imposta di bollo vedi Parag. 15.3;
5) Dichiarazione integrativa al DGUE (presentata da parte di ciascun Operatore economico costituente eventuali Raggruppamenti temporanei o partecipante alla procedura di gara quale Consorzio/consorziata, GEIE e aggregazioni di rete), Mod. 2;
6) DGUE dell'impresa avvalente (eventuale) Mod. 2.1
7) Dichiarazione integrativa dell'impresa consorziata/ ausiliaria /cooptata(eventuale)Mod. 3.
8) Garanzia provvisoria;
9) Dichiarazione in caso di avvalimento Mod.5
10) Patto di Integrità (da presentare da parte di ciascun Operatore economico costituente eventuali Raggruppamenti temporanei o partecipante alla procedura di gara quale Consorzio/consorziata, GEIE e aggregazioni di rete), come da Mod. 6;
11) Documentazione per la verifica della equivalenza del CCNL indicato in sede di offerta (eventuale) Mod. 1;
12) Dichiarazione impegno occupazione giovanile e femminile Mod.4;
13) Rilascio consenso dati FVOE Mod. 1;
14) Copia del Rapporto sulla situazione del personale (obbligatoria per imprese con più di 50 dipendenti)

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L' Operatore economico compila la domanda di partecipazione attraverso la Piattaforma.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi propri (ragione sociale, codice fiscale, sede, in caso di persona giuridica; oppure nome, cognome etc., in caso di persona fisica) e dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante consultabile al link di seguito indicato per la consultazione su Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e/o collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di avvalersi o meno delle riduzioni di cui all'art. 106 c.8 del Codice dichiarando , in caso positivo, al Mod.1 "Integrazioni alla domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni ovvero il titolo per fruire delle riduzioni ivi previste. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma in allegato al Mod.1 copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Mediante l'utilizzo del Mod.1 Integrazioni alla domanda di partecipazione, devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate ; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c.2 lett. b) c) e d) del Codice, indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
- Di accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara;
- Per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 c.2 e 53 c.3 del D.P.R. 644/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- Di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali .

La domanda, e le ulteriori dichiarazioni rese con il Mod.1, sono sottoscritte e presentate, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

Nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane, o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente e presentata dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 PROCURA

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa: a. l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; b. copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio; c. non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.3 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da €16,00, inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione (Mod. 1) contenuta tra i modelli inseriti e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf con la marca da bollo correttamente annullata. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimiliate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START.

Deve essere compilato il DGUE:

- del singolo concorrente, in caso di impresa singola;
- di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituiti e costituendi;
- di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, in caso di aggregazioni di imprese di rete; ovvero dell'organo comune e delle singole imprese retiste indicate;
- del consorzio e delle consorziate esecutrici, in caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c) e d) del Codice, nonché anche delle consorziate non esecutrici che prestano i requisiti, in caso di soli consorzi stabili.

In caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica la consorziata (o le consorziate) per la quale (o per le quali) il consorzio concorre alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun membro dell'operatore riunito.

Il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente con le stesse modalità indicate, per la domanda di partecipazione, nel Paragrafo 15.1 del presente disciplinare. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sotto la sua responsabilità.
L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L'operatore dichiara i dati dell'attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 100 del Codice, nella "Parte IV – A: Criteri di selezione: Idoneità – Iscrizione in un registro professionale pertinente", inserendo la relativa categoria e classifica d'importo dei lavori cui l'attestazione di qualificazione si riferisce.

15.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.5.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Mod. 1

L'operatore economico oltre alle dichiarazioni rese nel presente Mod. 1 e richiamate al paragrafo 15.1 a cui si rinvia, compila ed allega se previsto la dichiarazione di avvalimento (Mod. 5) ed inserisce i dati identificativi della impresa (Mod.1) di cui si avvale al fine di dimostrare i requisiti di cui alla sezione specifica del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento alla documentazione amministrativa. L'operatore assolve all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo secondo come disciplinato al paragrafo 15.3.
L'operatore rende dichiarazione in caso di self – cleaning inserendo nella piattaforma START la relazione che illustra le misure adottate in relazione alle cause di esclusione verificatesi prima della presentazione della domanda di partecipazione ed indica nel DGUE il riferimento al documento caricato. In egual modo dichiara le motivazioni che hanno impedito l'adozione delle misure di self-cleaning dimostrando l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore rende dichiarazione in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 D.Lgs. 14/2019, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
L'operatore dichiara:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nel suddetto elenco;
- di assumere specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;
- di impegnarsi all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L. 13 agosto 2010 n.136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011 aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2019, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- di autorizzare al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per finalità inerenti l'ambito della presente gara;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE2.0 di ANAC ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e per le altre finalità previste dal Codice, autorizzandone l'accesso al fascicolo sopradetto.

15.5.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE al DGUE REDATTE SU MODULO 2

Il modulo 2 costituente la dichiarazione integrativa al DGUE viene presentato da parte di ciascun Operatore economico costituente eventuali Raggruppamenti temporanei o partecipante alla procedura di gara quale Consorzio/consorziata, GEIE e aggregazioni di rete.

L'operatore economico dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'immediata disponibilità all'esecuzione delle prestazioni, indica i requisiti di idoneità professionale dichiarando l'iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura , numero di iscrizione, posizioni assicurative e previdenziali, dichiarando di essere o meno una PMI .

L'operatore dichiara di essere in possesso requisiti di capacità tecnica mediante il requisito di attestazione SOA inserendone gli estremi di rilascio, le categorie e classifiche, nonché l'indicazione dei soggetti (persone fisiche). Ove l'operatore non risulti in possesso di categoria SOA dichiara di essere munita di Patente necessaria per operare nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.L. 2 marzo 2024 , n. 19 conv. L 26 aprile 2024, n.56 e relativo regolamento , inserendo il numero di riferimento della patente.

Con riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 dichiara la propria posizione indicando il numero dei dipendenti ed inserendo il relativo documento nel FVOE 2.0 ove non fosse presente.

Dichiara in fine con riguardo alle condizioni di esecuzione di assicurare il rispetto degli impegni di cui all'art. 102 e della parità di genere.

15.5.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA CONSORZIATA /AUSILIARIA/COOPTATA MODULO3

Le consorziate indicate come esecutrici (e, nel caso di consorzi stabili, anche quelle che prestano al Consorzio i requisiti) dovranno compilare, oltre al modulo "Mod. 3 - Dichiarazioni integrative Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata", il proprio DGUE limitatamente alle parti di pertinenza. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. 1 per il consorzio e Mod. 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Nel caso di cooptazione: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo "Mod. 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE" nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l'impresa cooptata che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo "Mod. 3 - Dichiarazioni integrative Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata", il proprio DGUE (limitatamente alle parti di pertinenza), dichiarando di possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. 2 per il concorrente e Mod. 3 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE e del modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nel modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti dell'ammontare dell'importo dei lavori che saranno a essa affidati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

15.5.4. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Per tutte le informazioni di dettaglio, si rinvia al Paragrafo 12 del presente Disciplinare.

15.5.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite, con riferimento a ciascun contratto attuativo, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - **a.** quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - **b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - **c.** le parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (SOLO PER OPERATORI ECONOMICI CON OLTRE 50 DIPENDENTI)

I concorrenti, le imprese ausiliarie, le consorziate esecutrici e, per i consorzi stabili, le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti con oltre 50 dipendenti, producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46, co. 2 del D.Lgs. 198/2006. L'attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali è contenuta nel

Mod. 1. La mancata produzione di copia dell'ultimo rapporto e l'attestazione di conformità di cui sopra, possono essere sanate mediante soccorso istruttorio. Se l'operatore economico non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, l'offerta è dichiarata inammissibile qualora il rapporto o l'attestazione di conformità non risultino neanche nel fascicolo virtuale.

15.5.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO
In conformità a quanto previsto al paragrafo7, per ciascuna ausiliaria, il concorrente produce oltre al DGUE e alla dichiarazione da rendersi nel Mod.1 di integrazione alla domanda di partecipazione, anche il contratto di avvalimento .

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma, secondo le seguenti modalità.
L'offerta economica, generata dalla Piattaforma, e firmata secondo le modalità esplicitate al paragrafo 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale (massimo 3 cifre decimali) offerto, al netto di IVA, nonché i costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il **pagamento del contributo ANAC**;
- la **cauzione provvisoria**,
- la **relazione di equivalenza** delle tutele **in caso di adozione di un CCNL diverso** da quello indicato dalla stazione appaltante (nell'apposito spazio denominato "Relazione equivalenza CCNL") , con relativa documentazione probatoria;

NOTA: nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, determinerà l'esclusione del concorrente, senza applicazione del soccorso istruttorio, atteso che i costi e gli oneri citati costituiscono elementi essenziali dell'offerta ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.
Si precisa altresì che, pur facendo parte della documentazione amministrativa, il pagamento del contributo ANAC e la cauzione provvisoria devono essere inserite negli appositi spazi creati nella sezione dedicata all'offerta economica per consentire alla Stazione Appaltante di

effettuare la verifica prima dell'apertura delle offerte economiche, come previsto dal Bando Tipo ANAC.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 c.4 e 108 c.1 del Codice determinato mediante il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara con applicazione del meccanismo di esclusione di cui all'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte risulti pari o superiore a cinque.

Per l'individuazione delle offerte anomale, ai fini dell'esclusione automatica delle stesse, questa stazione appaltante si avvarrà del criterio A di cui all'II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE

Le sedute di gara saranno preventivamente comunicate tramite la piattaforma telematica START, nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Tramite la piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico **non saranno pertanto effettuate sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.** Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità e il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.

La Stazione Appaltante ricorrerà all'istituto dell'Inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 - Con l'inversione procedimentale, dopo la scadenza delle offerte, si procederà alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, e successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo e del secondo in graduatoria.

19 .VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

All'apertura delle offerte economiche procede il RUP assistito dal seggio di gara costituito da funzionari della IFO Gare, Servizi e supporto giuridico.

Essendo stato scelto dalla stazione appaltante l'istituto dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa rimarrà chiusa, segreta e bloccata dal sistema.

Si procederà:

- alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ed alla regolarità della cauzione provvisoria presentata da parte di tutti i concorrenti;
- ove necessario, limitatamente a questi due documenti, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio;
- alla verifica della regolarità formale delle offerte economiche presentate ed all'eventuale esclusione dei quelle inammissibili ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare;

La piattaforma procederà a generare in automatico la classifica provvisoria previa esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54, co.1 del D.Lgs. 36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell'art. 54, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, nei casi di cui sopra, questa stazione appaltante si avvale del Metodo A contenuto nell'Allegato II.2 del Codice, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte.

Qualora, di contro, il numero delle offerte sia inferiore a cinque, è attivata la verifica di congruità di cui all'art. 110 del Codice, qualora sia rilevata la presenza di elementi specifici di anomalia. In ogni caso, il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente formazione della graduatoria, generata automaticamente dalla piattaforma, il RUP accede alla documentazione amministrativa dei primi due offerenti classificati provvisori non anomali e procede alla verifica:

- della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- della conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazione da essi presentate;

ed ove si renda necessario ad attivare la procedura di soccorso istruttorio nelle forme e tempi di cui al paragrafo 14.

Il RUP infine procederà all'ammissione del concorrete o all'eventuale sua esclusione.

Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell'art 95, comma 1, lett. d) del Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

In tal caso non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione dell'offerta, né risarcimenti per qualsiasi causa.

AOUP si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01), nel caso in cui gli aggiudicatari abbiano dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.102 del Codice, in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 5.1.3 del presente disciplinare, riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica dei requisiti è effettuata tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE sui primi due concorrenti in graduatoria e in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ed a incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a rideterminare la soglia di anomalia e riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo l'art. 117 c.1 del Codice e secondo lo schema di cui al DM 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa (per una disciplina più compiuta si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Normativo art. 7.13.b)).
- la polizza assicurativa di cui all'art. 117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 7.13 d) del Capitolato Normativo;
- nel caso di aggiudicazione a RTI (non costituite) la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68 del Codice;
- la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss. del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). A seguito del suddetto controllo, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice. Ai fini della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 2% dell'importo contrattuale e depositare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ex art. 18 D.Lgs. 36/2023.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.117 del Codice.
Disposizioni particolari:
-se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
-se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo"1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Si prevede la revoca della procedura di gara, ai sensi dell'art 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., qualora la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa Stazione Appaltante.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. **In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta**.

23.1FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse nei confronti di questa Amministrazione, potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.

Pertanto i Fornitori dovranno inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica; le fatture indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono fare riferimento al seguente:

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica: 01310860505
Codice Univoco Ufficio: UFNLF5
Codice IPA: aou_pisa
CIG:
CUP:
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura. L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo la ricezione dell'ordine elettronico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) da parte dell'Amministrazione.
A norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 le aziende sanitarie effettuano i pagamenti a sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

24 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico e di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, al seguente link:
Codice etico e di comportamento dell'AOUP:
https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=16064

PTCP sottosezione del PIAO 2025 – 2027: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=623:pianotriennale-di-prevenzione-della-corruzione-ptpc-dell-aoup&catid=199&Itemid=112.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie sul presente appalto e non si giunga ad un accordo bonario, le stesse verranno devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pisa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'AOUP è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti. Responsabile della protezione dei dati (RPD) Consorzio Metis, Via Francesco Squartini n°42 - Pisa -56121 P.I. 01474230503. Referente persona fisica: Avv. Filippo Castagna, via Roma, 67 -56126 – Pisa tel. 050995879 – mail responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it; PEC: pec-aoupisana@legalmail.it Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START). Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE) mediante presentazione di apposita istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

28 NORMA DI CHIUSURA E RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si rimanda al CSA ai suoi allegati ed al Codice dei contratti pubblici vigente alla data di pubblicazione del presente appalto.

Il Responsabile Unico di Progetto
(Ing. Lucia Trillini)
Firma digitale

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici nei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara
Lotto Unico

CAPITOLATO NORMATIVO

Sommario

CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO 5
ART. 1.1 - PREMESSA 5
ART. 1.2 - OPZIONE DI PROROGA 5
ART. 1.3 - ACRONIMI E DEFINIZIONI 5
ART. 1.4 - QUADRO SINTETICO DELLE FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO 7
ART. 1.5 - REQUISITI DI IDONEITÀ DEL FORNITORE 7
ART. 1.6 - APPROCCIO INTEGRATO QUALITÀ-SICUREZZA-AMBIENTE 8
ART. 1.7 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEI SINGOLI CONTRATTI SPECIFICI E DEL CAPITOLATO 8
ART. 1.8 - LINGUA UFFICIALE 9
ART. 1.9 - FORMATO DEGLI ELABORATI 9
CAPITOLO 2 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 9
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 9
2.1.a - Premessa 9
2.1.b - Interventi di riqualificazione, adeguamento e miglioramento 10
ART. 2.2 - RIEPILOGO PRESTAZIONI RICOMPRESE NELL'ACCORDO QUADRO 11
ART. 2.3 - FASI PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 11
ART. 2.4 - IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO 11
ART. 2.5 - DURATA DELLA CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO 11
ART. 2.6 - STIPULA DELLA CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO 12
ART. 2.7 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AOUP 12
ART. 2.8 - GRUPPO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO (GCC) DEL FORNITORE 12
ART. 2.9 - COMUNICAZIONI 14
2.9.a - Comunicazioni tra AOUP e Fornitore 14
2.9.b - Comunicazioni tra DL e Fornitore 15
ART. 2.10 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 15
CAPITOLO 3 - OGGETTO, DURATA DEI CONTRATTI SPECIFICI 15
ART. 3.1 - OGGETTO 15
ART. 3.2 - DURATA DEI CONTRATTI SPECIFICI 16
ART. 3.3 - FORMA DEI CONTRATTI SPECIFICI 16
ART. 3.4 - OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI 16
ART. 3.5 - LAVORI 16
3.5.a - Oggetto 16
3.5.b - Modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni 17
3.5.c - Interventi indifferibili 18
3.5.d - Controllo, prove e collaudi funzionali e di accettazione 18
CAPITOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI 19
ART. 4.1 - CORRISPETTIVO PER LAVORI 19
CAPITOLO 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO: QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE 20
ART. 5.1 - PREMESSA 20
ART. 5.2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 22
5.2.a - Gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 22

5.2.b - Misure minime di sicurezza 24
ART. 5.3 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO 25
ART. 5.4 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 25
CAPITOLO 6 - CRITERI CONTABILI DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELL'ACCORDO QUADRO 26
ART. 6.1 - PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI 26
ART. 6.2 - PAGAMENTI ANTICIPATI 27
ART. 6.3 - PAGAMENTI DURANTE L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI CONTRATTI SPECIFICI 27
6.3.a - Pagamenti relativi ai lavori 28
ART. 6.4 - CONTO FINALE, CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO DEI CONTRATTI SPECIFICI 29
6.4.a - Conto finale 29
6.4.b - Certificato di regolare esecuzione per i lavori 29
ART. 6.5 - PAGAMENTO IN CASO DI SUBAPPALTO 30
6.5.a - Pagamento del Fornitore per le prestazioni del subappaltatore 30
6.5.b - Pagamento diretto del subappaltatore. 30
ART. 6.6 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 31
ART. 6.7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 31
CAPITOLO 7 - 7 NORMATIVA APPLICABILE E DISPOSIZIONI GENERALI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 31
ART. 7.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 31
7.1.a - Premessa 31
7.1.b - Normativa applicabile 31
7.1.c - Normativa volontaria e tecnica di riferimento 32
ART. 7.2 - INDICAZIONI GENERALI 32
ART. 7.3 - INTERVENTI ESEGUITI CON MATERIALI O MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE 32
ART. 7.4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 33
7.4.a - Subappalto 33
ART. 7.5 - SUBCONTRATTI 34
ART. 7.6 - DISCIPLINA IN MATERIA DI DIPENDENTI E DEL PERSONALE IMPIEGATO, ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE. 35
7.6.a - Disposizioni generali relative al personale. 35
7.6.b - Disciplina in materia di dipendenti e personale impiegato 35
7.6.c - Responsabilità dell'operato dei dipendenti 36
7.6.d - Retribuzioni dei dipendenti 36
7.6.e - Responsabilità del Fornitore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori 37
7.6.f - Recupero di ritardi imputabili al Fornitore 37
ART. 7.7 - ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI 37
7.7.a - Premessa 37
7.7.b - Altri oneri di carattere generale 37
7.7.c - Altri oneri specifici 39
7.7.d - As-built e certificazioni 42
7.7.e - Custodia del cantiere 43

7.7.f - Cartello di cantiere 43
7.7.g - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi 43
ART. 7.8 - SEDE OPERATIVA 43
ART. 7.9 - DOMICILIO ELETTO 44
ART. 7.10 - MEZZI OPERATIVI 44
ART. 7.11 - OBBLIGHI IN CASO DI AVVALIMENTO 44
ART. 7.12 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 44
ART. 7.13 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 45
7.13.a - Premessa 45
7.13.b - Garanzia definitiva dell'Accordo quadro 45
7.13.c - Garanzia per la rata di saldo a favore dell'AOUP 45
7.13.d - Polizze assicurative 46
CAPITOLO 8 - MODIFICHE AI CONTRATTI SPECIFICI DELL'ACCORDO QUADRO 48
8.1.a - Modifiche quantitative relative ai contratti specifici 48
8.1.b - Recesso dal contratto specifico 48
8.1.c - Varianti 49
ART. 8.2 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI 49
8.2.a - Sospensione dell'esecuzione del contratto 49
8.2.b - Ripresa dell'esecuzione del contratto 50
ART. 8.3 - PROROGHE DEI CONTRATTI SPECIFICI 50
ART. 8.4 - PENALITÀ PER RITARDI E INADEMPIMENTI 50
8.4.a - Premessa 50
8.4.b - Penali per ritardi nell'adempimento delle obbligazioni dell'Accordo quadro 51
8.4.c - Penali per ritardi nell'adempimento delle obbligazioni dei contratti specifici relativi ai lavori 51
8.4.d - Penali per grave inadempimento contrattuale 51
CAPITOLO 9 - CONTROVERSIE 52
ART. 9.1 - RISERVE 52
9.1.a - Contestazioni del DL al Fornitore ed eventuali Riserve del Fornitore 53
9.1.b - Sottoscrizione dei documenti contabili con riserva 53
ART. 9.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 54
ART. 9.3 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 54
ART. 9.4 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI 56
ART. 9.5 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 56
ART. 9.6 - CHIUSURA DELL'ACCORDO QUADRO 58

CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO

Art. 1.1 - Premessa

Il presente Capitolato definisce la disciplina normativa e tecnica dell'Accordo Quadro per l'affidamento di **lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici** nei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara e negli immobili di proprietà o in uso all'AOUP.

L'Accordo Quadro disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione dei contratti specifici relativi agli interventi sugli impianti idrico-meccanici e termici, comprensivi delle opere accessorie e complementari necessarie per garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e la continuità dei servizi ospedalieri.

L'AOUP stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario una Convenzione di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, sulla base della quale verranno affidati appalti specifici nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolatoe nei relativi allegati tecnici.

Il Fornitore conseguentemente tenuto ad accettare e ad eseguire a perfetta regola d'arte i contratti affidati dall'AOUP e nel rispetto delle condizioni e dei prezzi stabiliti nel presente Capitolato e relativi Allegati, nella Convenzione di Accordo Quadro, nell'Offerta Economica presentata - sino alla concorrenza dell'importo massimo.
La durata dell'Accordo Quadro è funzionale, in relazione ai principi e agli obiettivi espressi di seguito, a permettere una corretta erogazione delle prestazioni ed un coinvolgimento del fornitore, che le espleterà, con lo scopo di un miglioramento del patrimonio immobiliare in uso all'AOUP.
Con la stipula della convenzione di Accordo Quadro non sono garantiti quantitativi minimi di prestazioni.

Art. 1.2 - Opzione di proroga

La durata dell'Accordo quadro potrà essere prorogata, alle condizioni di cui al periodo successivo, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi ai sensi **dell'art. 120, comma 10** del Codice, fatta salva la durata limite di 4 anni complessivi per un ulteriore importo di €667.000,00.
Il RUP della Convenzione potrà procedere alla proroga dell'Accordo quadro qualora ravveda la necessità aziendale di ulteriori lavorazioni e, a suo esclusivo giudizio, a condizione che il Fornitore abbia eseguito in maniera accurata e professionale i contratti specifici affidatigli.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti e condizionidella Convenzione di Accordo Quadro.

Art. 1.3 - Acronimi e definizioni

Accordo quadro	Accordo concluso tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (di seguito AOUP) e gli operatori economici aggiudicatari, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni relative e disciplinanti gli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso. A completamento vedere Convenzione di Accordo Quadro
Affidatario	Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro in quanto posizionatosi al primo posto della graduatoria di merito
AOUP	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

As-Built	Restituzione grafica del "Come Costruito", sottoscritta dal Fornitoree trasmessa su supporto cartaceo e digitale.
Certificato di agibilità	Documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, valutate secondo la normativa vigente. Il D.L. predispone la suddetta documentazione ai sensi dell'articolo 149 della LR 65/2014
Certificato di Ultimazione dei Lavori	Certificazione del D.L. del completamento dei lavori
CSA (Capitolato Speciale d'Appalto)	Il documento facente parte integrante dei Documenti di Gara che, insieme alla convenzione di Accordo quadro, definisce le condizioni contrattuali.
Codice	D.Lgs. 36/2023, modificato ed integrato con il D.Lgs 209/2024
Complesso di edifici	Vedi Presidio
Controlli di parte prima	Controllo Qualità sulle prestazioni da parte del Fornitore
Controlli di parte seconda	Controllo Qualità sulle prestazioni da parte dell'AOUP
Controlli di parte terza	Controllo Qualità sulle prestazioni da parte dell'Ente italiano di Accreditamento – Accredia
Convenzione di Accordo Quadro	Accordo che sarà perfezionato a seguito della posizione in graduatoria con ciascuno dei primi due concorrenti
CRE	Certificato di Regolare Esecuzione
DL	Direttore dei Lavori
Durata dell'Accordo Quadro	Periodo entro il quale l'AOUP può sottoscrivere il singolo appalto specifico con il Fornitore affidatario e firmatario dell'Accordo Quadro
DUVRI Accordo quadro	Documento ricognitivo ex art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 di Valutazione dei Rischi standard da Interferenze contenente la valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
DUVRI Contratti specifici	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti integrato da una scheda aggiuntiva relativa a ciascun contratto specifico ed a questo allegato riferito ai rischi specifici da interferenza presente nel luogo ove verranno eseguite le prestazioni oggetto di ciascun contratto. Il DUVRI è finalizzato alla cooperazione ed al coordinamento con i lavoratori autonomi o i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici, contiene le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e gli eventuali costi delle medesime misure (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008) che integrano gli importi contrattuali riferite all'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte
Edifici	Edifici di proprietà o nella disponibilità dell'AOUP
Fornitore	L'OperatoreEconomico risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro. L'O.E. (Fornitore) interviene nella sottoscrizione di atti o documenti attraverso il Legale Rappresentante/Procuratore
Interventi di adeguamento e miglioramento	Vedi articolo 2.1
Interventi di riqualificazione	Vedi articolo 2.1

Contratto specifico	Contratto stipulato tra l'AOUP e il Fornitore, nell'ambito e sotto la vigenza dell'Accordo quadro, nel rispetto di tutte le modalità, i criteri e i termini indicati nel medesimo Accordo Quadro, nel presente Capitolato e in tutti i rispettivi allegati nonché alle condizioni risultanti dall'offerta economica. Documento contenente la descrizione del singolo intervento da realizzare comprensivo degli elementi tecnici, il crono programma dell'intervento, il quadro economico e il coerente documento progettuale necessario alla realizzazione dei lavori.
Piano delle misure di sicurezza (piano di sicurezza sostitutivo)	Vedi art. 5.2
Piano di Gestione Qualità	Pianificazione delle attività e delle modalità di raggiungimento degli obiettivi di qualità. Vedi art. 2.8.
Piano di Gestione Ambientale	Documento che descrive le attività e le prestazioni che il Fornitore è tenuto a svolgere che tenga conto delle prescrizioni di cui al Decreto 11 ottobre 2017. Vedi art. 5.1
PM	Project Manager del Fornitore- denominato anche Direttore Tecnico
POS	Piano Operativo di Sicurezza specifico per ciascun cantiere ai sensi delD.Lgs. 81/2008
Presidio ospedaliero	Per Presidio ospedaliero si intende il complesso di edifici/immobilidi proprietà o nella disponibilità dell'AOUP
PSC	Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) specifico per ciascun cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
RUP Accordo Quadro	Responsabile dell'Accordo quadro dell'AOUP che svolge le funzioni di Responsabile unico del progetto per l'AOUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023
RUP contratto specifico	Responsabile dell'esecuzione del contratto specifico che svolge le funzioni di Responsabile unico del progetto per l'AOUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023
SA	Stazione appaltante
SAL	Stato di Avanzamento dei Lavori
Stabilimento ospedaliero	Vedi Presidio ospedaliero

Art. 1.4 - Quadro sintetico delle finalità e degli obiettivi dell'Accordo Quadro

L'erogazione delle prestazioni definite nel presente Capitolato è volta a garantire:

- la piena efficienza e continuità degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici;
- la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di distribuzione idrica e termica a servizio delle attività sanitarie;
- la riduzione dei rischi di interruzione dei servizi essenziali ospedalieri;
- il miglioramento dello stato di conservazione degli impianti attraverso interventi programmati e straordinari.

.

Art. 1.5 - Requisiti di idoneità del Fornitore

I requisiti di idoneità che dovranno essere posseduti dai fornitori possono essere riassunti sulla base dei lavori da svolgersi e riassumibili come di seguito: iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Al concorrente che non sia stabilito in Italia ma in altro Stato Membro è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui ai Paesi individuati all'allegato II.11.

Il concorrente deve essere in possesso delle qualificazioni SOA come di seguito specificate :

Qualificazione SOA	Importo	Categoria
OS3 **– Impianti idrico-sanitari**	800.000,00	III
OS28 **– Impianti termici e meccanici – prevalente -**	1.200.000,00	III bis

Sono inoltre richieste:

- abilitazioni ai sensi del DM 37/08, art. 1, lett. **c** e **d**;
- abilitazione del personale tecnico per impianti termici;
- eventuali certificazioni F-gas se previste dagli interventi.

in quanto operanti in cantieri temporanei o mobili, devono aver acquisito la c.d. "patente" ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.81/2008 così come sostituito dall' art. 29 c. 19 lett. a) della Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR".
Per le imprese degli stati membri è richiesto un documento equivalente, riconosciuto secondo la legge italiana.

Art. 1.6 - Approccio integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente

Non è richiesto il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione alla gara, tuttavia si richiede all'operatore economico, che sarà aggiudicatario dell'Accordo Quadro, un approccio e una modalità di esecuzione dei contratti specifici conformi agli aspetti della Qualità, della Sicurezza sui luoghi del lavoro e del rispetto dell'Ambiente, (richiamate dalle certificazioni UNI EN ISO: 9001 – 14001 – 45001).Detta richiesta è resa necessaria dal particolare contesto in cui le lavorazioni si svolgeranno ossia quello di un ospedale complesso, dove sono presenti numerose situazioni di interferenza con gli utenti gli operatori sanitari e i numerosi fornitori dei vari servizi essenziali.
Pertanto, l'appaltatore deve operare o adottare un sistema di gestione interno alla propria impresa, improntato sulla qualità e adeguato:

- a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività;
- a garantire la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del proprio personale e del personale aziendale operante nelle attività interferenti.

Art. 1.7 - Interpretazione dell'Accordo Quadro, dei singoli contratti specifici e del capitolato

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
La sottoscrizione della convenzione di Accordo Quadro e dei relativi contratti specifici con pertinenti allegati da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo quadro, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 1.8 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale della convenzione di Accordo quadro e di tutti i Contratti specifici è la lingua italiana.
Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dal Fornitore nell'ambito dei rapporti contrattuali con l'AOUP dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione, compresi i manuali d'uso, sottoposta dal Fornitore all'AOUP in lingua diversa da quella ufficiale, e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non valida e, quindi, non ricevuta.

Art. 1.9 - Formato degli elaborati

Tutti gli elaborati prodotti e trasmessi dal Fornitore nello sviluppo degli adempimenti contrattuali, dovranno essere forniti in formato pdf e firmati digitalmente, ai sensi del CAD.

CAPITOLO 2 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 2.1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

2.1.a - Premessa

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, sulla base del quale procedere all'affidamento di contratti specifici bfinalizzati all'esecuzione di **lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici** nei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara e negli immobili di proprietà o in uso all'AOUP.

Gli interventi rientrano nelle categorie SOA **OS3** e **OS28**, comprensivi delle opere accessorie e complementari necessarie per garantire la piena funzionalità, sicurezza e continuità dei servizi ospedalieri.

In particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno la fornitura, il montaggio, la sostituzione e la manutenzione degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- unità di trattamento aria (UTA) e relativi componenti;
- gruppi frigo e sistemi di produzione acqua refrigerata;
- unità split e sistemi di climatizzazione locali;
- cassette ventilconvettori (fan-coil) e terminali idronici;
- aspiratori, estrattori e sistemi di ventilazione meccanica asserviti agli impianti;
- pompe di ricircolo, pompe di rilancio, gruppi di pressurizzazione e autoclavi;
- reti di adduzione e distribuzione acqua fredda e calda sanitaria;
- reti di distribuzione acqua tecnica e circuiti termici;

- scambiatori di calore, valvole, collettori, organi di regolazione e sicurezza;
- apparecchi sanitari e relative dotazioni;
- sistemi di trattamento acqua (filtrazione, addolcimento, disinfezione);
- opere murarie, complementari e accessorie necessarie alla corretta installazione, sostituzione e messa in servizio degli impianti.

Sono inoltre compresi nei lavori tutti gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici, quali:

- sostituzione o revisione di generatori, pompe, scambiatori, ventilatori, terminali e componenti di regolazione;
- adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia idraulica, meccanica e termotecnica;
- verifiche funzionali, prove di tenuta, collaudi idraulici e termici;
- aggiornamento delle reti e dei sistemi di distribuzione per garantire continuità, efficienza e sicurezza del servizio.

Nei lavori dovranno essere comprese tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi o negli elaborati progettuali.
La conclusione dell'Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'affidatario verso l'AOUP, che deciderà di addivenire alla stipula di contratti specifici sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni, entro il termine di validità dell'Accordo quadro stesso.
L'affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell'Accordo quadro non divenisse fornitore di contratti specifici oppure se lo divenisse per un importo parziale, pertanto l'AOUP sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente eseguiti, a seguito dell'emissione del contratto specifico.
Le lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro appartengono alla categoria OS3 e OS28, che riguarda la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la sostituzione e l'adeguamento degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici. Tali lavorazioni comprendono gli impianti di adduzione e distribuzione idrica, gli impianti termici e di climatizzazione, i sistemi di trattamento acqua, le unità di ventilazione e condizionamento, i gruppi di pompaggio e pressurizzazione, nonché tutte le apparecchiature e componenti meccaniche connesse.
Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori su disposizione del RUP.
Potranno essere richiesti più lavori da eseguirsi contemporaneamente, secondo le esigenze aziendali.
Il rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'AOUP si formalizzerà con la stipula dei contratti specifici.

2.1.b - Interventi di riqualificazione, adeguamento e miglioramento

Sono definiti interventi di riqualificazione tutte le attività che comportano una rilevante modifica dell'esistente e/o la realizzazione di un'opera ex novo, rese necessarie per rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita delle caratteristiche tecnologiche e impiantistiche del bene, per ottemperare alle vigenti prescrizioni normative o per la realizzazione di nuovi impianti.

In ogni caso, le suddette attività incrementano il valore del bene e la sua funzionalità.

Sono definiti interventi di adeguamento e/o miglioramento tutti gli interventi di revisione che interessano immobili esistenti (sostituzione, integrazione di componenti), finalizzati a migliorare la prestazione di un immobile o di una parte di esso, ivi comprese le sostituzioni di elementi al fine di renderli conformi alla normativa vigente. In generale si intendono quegli interventi tesi a migliorare o a ripristinare l'efficienza, la sicurezza e la fruibilità di un bene, oppure per adeguarlo a nuove e diverse esigenze aziendali.

Art. 2.2 - Riepilogo prestazioni ricomprese nell'Accordo Quadro

Le prestazioni e le attività ricomprese nell'Accordo Quadro, riguardano gli interventi di riqualificazione, di adeguamento e di manutenzione migliorativa, in particolare:

i. Interventi di riqualificazione effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di degli impianti oggetto del presente CSA, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all'immobile medesimo;
ii. Adeguamento e miglioramento delle prestazioni dei beni (es. adeguamenti normativi, adeguamenti antincendio, ecc);

Art. 2.3 - Fasi per l'utilizzazione dell'Accordo Quadro

La stipula della Convenzione di Accordo Quadro avverrà con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario. Le modalità di utilizzazione dell'Accordo quadro sono riepilogate nella seguente tabella:

	Fasi	**Attori**
1°	Sottoscrizione della convenzione di Accordo Quadro	RUP e Fornitore
2°	Stipula di contratti specifici	RUP e Fornitore

Art. 2.4 - Importi dell'Accordo Quadro

L'importo dell'Accordo Quadro, fatta salva l'opzione di proroga (vedi art.1.2), avente ad oggetto le prestazioni di cui al presente Capitolato è fissato in€ 1.333.333,34 (IVA esclusa), compresi i costi per la sicurezza, che saranno quantificati nei contratti specifici e non saranno soggetti a ribasso.

Gli importi massimi individuati rappresentano il limite, ad eccezione delle ipotesi di modifica dei valori suddetti ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. descritte nel presente Capitolato, entro cui l'Accordo Quadro può essere utilizzato dall'AOUP.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'AOUP non è obbligata ad utilizzare l'Accordo Quadro suddetto e dunque ad affidare contratti specifici: non viene pertanto garantito il raggiungimento dell'importo massimo come sopra individuato e nessuna pretesa al riguardo potrà essere fatta valere dai Fornitori. Gli importi effettivi saranno, pertanto, quelli risultanti dai contratti specifici che saranno stipulati dall'AOUP.

Art. 2.5 - Durata della convenzione di Accordo Quadro

La convenzione di Accordo Quadro avrà la **durata** di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione,salvo opzione di proroga (vedi art. 1.2) per ulteriori 12 mesi.La Convenzione terminerà alla scadenza, senza che l'AOUP comunichi disdetta alcuna. Alla scadenza della convenzione di Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso per esaurimento

dell'intera somma prevista, l'appaltatore, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà provvedere a completare gli stessi, in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.

L'AOUP si riserva inoltre la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo Quadro prima della scadenza del termine nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo dell'accordo medesimo e non sia possibile attivare l'opzione.

Art. 2.6 - Stipula della convenzione di Accordo quadro

La stipulazione della convenzione di Accordo Quadro avverrà nei termini previsti dall'art. 18, comma 2 del Codice dei contratti, cioè entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

La convenzione di Accordo Quadro verrà sottoscritta nella forma di Scrittura Privata ed è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, e di quelle di cui all'allegato I.4 del Codice per quanto concerne l'imposta di bollo.

L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'AOUP mentre le spese di bollo sono a carico del singolo Fornitore.

Art. 2.7 - La struttura organizzativa dell'AOUP

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, le fasi di affidamento ed esecuzione dell'appalto specifico saranno attuate sotto la diretta responsabilità del RUP che avrà un tecnico come supporto al RUP che sarà nominato nel contratto specifico.

Il RUP assumerà altresì il ruolo di Responsabile dei Lavori (RL).

Per ciascun contratto specifico il RUP nominerà un Direttore dei Lavori che potrà essere affiancato da un Direttore operativo e/o da un ispettore di cantiere, che controlleranno la qualità degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati.

In relazione ai compiti del DL si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II 14 del Codice. La DL opererà, pertanto, in modo conforme alla normativa vigente, implicitamente richiamata a tale scopo, e alle ulteriori e specifiche previsioni richiamate nel Capitolato e nei suoi allegati. Il DL può, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, emettere degli specifici ordini di servizio (ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. e) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023) cui il Fornitore è tenuto ad uniformarsi.

L'ufficio del DL, ove costituito, è composto dal Direttore lavori, dai Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere.

L'Ufficio di DL è ulteriormente integrato con risorse dedicate al controllo degli avanzamenti e alla gestione delle informazioni.

Il RUP effettuerà, anche per mezzo della DL, verifiche analoghe a quelle previste dall'art. 1662 c.c. e controllerà la perfetta osservanza, da parte del Fornitore, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, nonché delle prescrizioni normative e regolamentari sottese all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

Il RUP, predisporrà anche, con riferimento ai compiti di cui all'art. 8, Allegato I.2 del Codice, un piano di verifiche che saranno effettuate dal DL. La DL dovrà presentare, al termine dell'appalto specifico, una sintetica scheda sull'operato del Fornitore e sulle verifiche effettuate.

Art. 2.8 - Gruppo di coordinamento e controllo (GCC) del Fornitore

Per lo svolgimento dell' Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, l'Affidatario, prima della stipula dell'Accordo Quadro si dovrà dotare di un Gruppo di Coordinamento e Controllo composto dalle seguenti figure professionali:

1) Project Manager (PM) - denominato anche Direttore Tecnico - (che assumerà le funzioni di Dirigente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), che opererà per tutta la durata dello stesso e costituirà l'interfaccia formale tra il

Fornitore, il RUP dell'AOUP. Il PM dovrà essere un soggetto che abbia maturato un'esperienza almeno triennale nella gestione di contratti aventi a oggetto lavorazioni impiantistiche equivalenti a quelle dedotte nel presente appalto. Il ruolo di Project Manager corrisponde a quello di Direttore Tecnico e come tale deve avere un rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice, anche nella forma di contratto d'opera professionale. Il Project Manager è individuato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo Quadro. Il PM agirà come rappresentante del Fornitore fino alla conclusione dell'Accordo Quadro.

2) Capo cantiere (che assumerà le funzioni Preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), che opererà durante l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto specifico. Il capo cantiere parteciperà a tutte le attività di verifica e attività programmate, alla organizzazione dei documenti as-built, delle certificazioni, dei manuali d'uso e manutenzione necessari per lo sviluppo delle attività di manutenzione e gestione.
3) Responsabile tecnico impianti idrico-sanitari
4) Responsabile tecnico impianti meccanici e termici

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo il Fornitore deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

Il PM, il Capo cantiere ed i responsabili tecnici per impianti idrico –sanitari e meccanici – termici,sono responsabili, per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte delle Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

Il Fornitore dovrà comunicare, oltre ai normali recapiti in orario di ufficio, un recapito telefonico mobile a cui potrà essere raggiunto sia il Project Manager che il Capo cantiere in qualunque orario e giorno della settimana compresi i festivi sull'intero arco dell'anno e un indirizzo di posta elettronica collegato al recapito telefonico mobile.

La sostituzione di un componente il GCC può avvenire nelle ipotesi di:

- indisponibilità motivata del soggetto a continuare a svolgere le funzioni non derivanti da diversa organizzazione imprenditoriale;
- richiesta dell'AOUP a seguito di contestazioni formali da parte della stessa sull'operato dei singoli componenti.

In tali casi il Fornitore comunica ad AOUP il nominativo del sostituto avente un'esperienza almeno equivalente alla figura sostituita, l'AOUP prende atto della sostituzione salvo verifica dell'effettiva esperienza dello stesso.

In caso di assenze temporanee del capo cantiere, il Project Manager è tenuto a nominare un sostituto, in assenza di nomina lo stesso Project Manager ne assume le funzioni. In caso di assenza temporanea del Project Manager le funzioni sono svolte dal Legale rappresentante.

Il Project Manager (PM) ricopre la funzione di Responsabile, per conto del Fornitore, dell'organizzazione, sviluppo e controllo, secondo i termini contrattuali pattuiti e delle attività previste per l'utilizzazione dell'Accordo Quadro per tutta la durata dei rapporti contrattuali.

Il PM costituirà anche l'interfaccia formale, in rappresentanza del Fornitore, con l'AOUP, ivi compresa la struttura organizzativa di cui all'articolo precedente e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni/permessi che il Fornitore dovrà predisporre per obbligo contrattuale e per tutte le altre comunicazioni inerenti lo sviluppo degli appalti specifici.

Il PM interverrà nell'esecuzione di ogni singolo Appalto specifico in forza dei poteri formalmente conferitegli.

Il nominativo del PM potrà essere sostituito con figura con esperienza equipollente a quella del PM originario solo dopo che il RUP abbia effettuato le relative verifiche ed abbia manifestato formale assenso. Il Fornitore è tenuto a

comunicare il nominativo di chi farà le veci del PM, in caso di temporanee indisponibilità dello stesso, entro trenta giorni dalla stipula dell'Accordo quadro.

Il PM organizza, sviluppa e controlla i processi di Qualità, Sicurezza e Ambiente per tutta la durata dell'utilizzazione dell'Accordo quadro da parte dell'AOUP, ai sensi dell'art. 1.6 del presente CSA.

Il PM dovrà sovrintendere, pianificare e coordinare le attività di audit, in particolare dovrà effettuare le verifiche ispettive di "parte prima" sulle attività proprie del Fornitore, redigere le relazioni di audit, emettere e aggiornare il Piano di Gestione Qualità e monitorare il raggiungimento degli obiettivi per la qualità.

La relazione, ad ogni sua emissione, è trasmessa al DL con le azioni di miglioramento suggerite.

La mancata effettuazione delle attività suddette si qualifica come grave inadempimento.

Il sistema integrato è esteso a tutte le attività di sviluppo dell'Accordo quadro sia eseguite direttamente dal Fornitore e sia affidate ai fornitori e ai subappaltatori.

Il PM svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2 del DPR 177/2011.

Il PM svolge in particolare le attività seguenti:

a) Coordina lo sviluppo del progetto di cantiere.
b) Coordina lo sviluppo della Progettazione costruttiva ed in particolare alla sua sottomissione per verifica ed approvazione da parte della DL.
c) Mette a disposizione dei gruppi esecutivi di cantiere la Progettazione Esecutiva e Costruttiva vigente.
d) Definisce i contenuti tecnici dei subappalti e degli approvvigionamenti e la redazione di tutta la documentazione necessaria alle procedure di subappalto e di acquisto.
e) Predispone la documentazione per le autorizzazioni e ne organizza gli esiti documentali.
f) Organizza e aggiorna l'archivio degli asbuilt, delle certificazioni e dei manuali d'uso e manutenzione.
g) Organizza e aggiorna l'archivio delle certificazioni, delle attrezzature utilizzate in cantiere.
h) Organizza e aggiorna l'archivio dei documenti obbligatori del Fornitore in cantiere.
i) Organizza e aggiorna l'archivio di tutta la documentazione in formato cartaceo sviluppata durante l'esecuzione dei Contratti.
j) Custodisce il giornale lavori.
k) Partecipa alla redazione delle check list e alle misure di avanzamento.
l) Partecipa alla redazione dei documenti contabili.
m) Partecipa all'istruttoria delle Varianti.
n) Partecipa alle constatazioni con la DL.
o) Partecipa alle operazioni di Collaudo.

Art. 2.9 - Comunicazioni

2.9.a - Comunicazioni tra AOUP e Fornitore

Le comunicazioni scambiate tra AOUP e Fornitore (e viceversa), durante l'esecuzione degli appalti specifici, avvengono a mezzo email, fatte salve comunicazioni relative alla disciplina contrattuale che dovranno avvenire tramite PEC.

Eventuali comunicazioni pervenute per altri canali non saranno ritenute valide ai fini contrattuali, anche in sede di giudizio, in quanto non riconosciute dalle Parti.

A tale riguardo, nel contratto specifico è riportato l'indirizzo email/PEC dell'AOUP e del Fornitore.

La comunicazione inerente all'esecuzione degli appalti specifici avviene, per l'AOUP, per mezzo del RUP mentre per il Fornitore per mezzo del Project Manager.

2.9.b - Comunicazioni tra DL e Fornitore

Le comunicazioni tra il DL e il Fornitore avverranno esclusivamente per scritto e verranno sempre indirizzate in copia per conoscenza anche al RUP.

Art. 2.10 - Constatazioni in contraddittorio

È facoltà delle parti richiedere in contraddittorio la constatazione sull'andamento dei Lavori, con obbligo della controparte di aderire. Per il Fornitore interviene il capo cantiere o il PM se richiesto dal RUP, per l'AOUP interviene il DL e/o il RUP.

Il verbale riporta anche le azioni convenute e le misure correttive di eventuali impedimenti constatati.

I verbali sono sottoscritti dalle parti che partecipano alla constatazione, sono distribuiti secondo le procedure adottate per le comunicazioni.

CAPITOLO 3 - OGGETTO, DURATA DEI CONTRATTI SPECIFICI

Art. 3.1 - Oggetto

I contratti specifici hanno per oggettol'esecuzione di **lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici**, e tutte le attività riconducibili ai beni in proprietà o nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'AOUP ed in particolare le seguenti prestazioni:

Rientrano tra gli interventi oggetto dei contratti specifici, a titolo esemplificativo:

- reti di adduzione e distribuzione acqua fredda e calda sanitaria;
- reti di distribuzione acqua tecnica e circuiti termici;
- gruppi di pressurizzazione, autoclavi, pompe di rilancio e pompe di ricircolo;
- unità di trattamento aria (UTA) e relativi componenti;
- gruppi frigo e sistemi di produzione acqua refrigerata;
- unità split, ventilconvettori (fan-coil) e terminali idronici;
- scambiatori di calore, valvole, collettori, organi di regolazione e sicurezza;
- apparecchi sanitari e relative dotazioni;
- sistemi di trattamento acqua (filtrazione, addolcimento, disinfezione);
- aspiratori, estrattori e ventilazione meccanica asservita agli impianti;
- opere murarie e accessorie necessarie alla corretta installazione e messa in servizio.

Sono compresi anche gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità degli impianti, quali:

- sostituzione di componenti meccanici, idraulici e termici;
- adeguamenti normativi;
- verifiche funzionali, prove di tenuta e collaudi tecnici;
- aggiornamento elaborati "as-built".

I contratti specifici, unitamente ai rispettivi allegati, definiranno:

i. tutte le prestazioni che il Fornitore è obbligato ad effettuare;
ii. gli immobili interessati;
iii. la durata della prestazione
iv. i costi della prestazione;

v. i costi della sicurezza.

L'importo di ciascun contratto specifico è dato dalla somma :

- dell'importo dei lavori come risultante dal computo metrico estimativo , al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari, offerto in sede di gara;
- dall'importo dei costi per la sicurezza nel cantiere;

Il Fornitore non può rifiutarsi di stipulare un contratto specifico; il rifiuto suddetto si qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni dell'Accordo Quadro che comporta applicazione di penalità nella misura indicata nel relativo articolo.

La sottoscrizione del contratto specifico da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3.2 - Durata dei contratti specifici

La durata di ciascun contratto specifico è in esso stabilita in funzione della tipologia e complessità dell'intervento.

Il Fornitore è tenuto al rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma allegato al contratto specifico. Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per cause non imputabili al Fornitore.

Art. 3.3 - Forma dei contratti specifici

I singoli contratti specifici sono stipulati mediante sottoscrizione digitale da parte del RUP e del legale rappresentante del Fornitore o da procuratore.

I contratti specifici saranno registrati in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 3.4 - Ottenimento autorizzazioni

Sono in capo al Fornitore tutti gli oneri previsti per la predisposizione tempestiva della documentazione necessaria per la richiesta delle autorizzazioni/permessi preliminari di esercizio relativi ai lavori impiantistici sugli immobili ricompresi nell'Accordo Quadro. Pertanto lo stesso deve curare, per i lavori di impiantistica che verranno effettuati sugli edifici del contratto specifico, tutti gli adempimenti (predisposizione, compilazione ed eventuale presentazione agli enti proposti) dei documenti amministrativi necessari per ottenere pareri, visti ed assensi richieste dalle norme vigenti, la loro conservazione e il loro aggiornamento.

Art. 3.5 - Lavori

3.5.a - Oggetto

I contratti specifici possono avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Interventi di riqualificazione: tutte le attività che comportano una rilevante modifica dell'esistente e/o la realizzazione di un'opera ex novo, rese necessarie per rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita delle caratteristiche tecnologiche e impiantistiche del bene.
b) Interventi di adeguamento e/o miglioramento e nuova esecuzione o realizzazione di : tutti gli interventi di revisione che interessano impianti di immobili esistenti (sostituzione, integrazione di componenti), finalizzati a migliorare la prestazione di un immobile o di una parte di esso, ivi comprese le sostituzioni di elementi al fine di renderli conformi alla normativa vigente.

3.5.b - Modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni

Gli interventi oggetto della prestazione possono derivare da esigenze di miglioramento, di riqualificazione o di nuova realizzazione in relazione ai quali l'AOUP ha valutato, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione del Fornitore, l'opportunità e/o la necessità di realizzare gli interventi.

Tutti gli interventi sono funzionali al "miglioramento" delle condizioni del patrimonio dell'AOUP e la realizzazione degli stessi deve essere specificatamente approvata dall'AOUP mediante la stipula di un contratto specifico.

In seguito alla **individuazione degli interventi** descritti nel precedente articolo, è compito del Fornitore effettuare una **valutazione tecnico economica dell'intervento** stesso nei tempi stabiliti dall'AOUP. A tal fine il Fornitore trasmetterà all'AOUP un preventivo di spesa rispetto agli interventi oggetto della richiesta, corredato della documentazione di cui al successivo punto.

In tutte le ipotesi di cui ai punti del precedente articolo, saranno effettuati in contradditorio opportuni sopralluoghi per concordare la migliore soluzione tecnica da perseguire e ove non abbia già provveduto, al Fornitore potrà essere richiesto di presentare la **proposta di intervento** nei tempi stabiliti da AOUP. La proposta del Fornitore, a totale carico dello stesso, dovrà essere accompagnata da:

a) Preventivo di spesa.
b) Elaborato grafico con l'indicazione del luogo degli interventi.
c) Relazione descrittiva della soluzione tecnica proposta.
d) Tempi di intervento.

Il Fornitore dovrà eseguire solo gli interventi indicati nei contratti specifici e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

I contratti specifici devono essere sottoscritti dal fornitore per accettazione entro 3gg dalla richiesta del RUP. Per ogni contratto specifico emesso verrà redatto in contraddittorio il consuntivo che sarà allegato alla contabilità.

Il Fornitore, incluso nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, ai fini della realizzazione degli interventi è tenuto a:

a) Preparare, prima dell'inizio dei lavori e dell'emissione del contratto specifico, tutta la documentazione necessaria all'ottenimento di tutti gli atti autorizzativi dei vari enti (Comune, Provincia, VV.F., INAIL, Soprintendenza, ecc.).
b) Produrre la documentazione fotografica, prima e dopo il lavoro,degli interventi più significativi.
c) Presentare, al termine di ogni intervento, la Dichiarazione di Conformità e/o eventuale altra documentazione di Legge necessaria (Es. Dichiarazione Corretta Posa in Opera prevista nella modulistica VVF, ecc.).
d) Presentare i documenti di smaltimento, a norma di legge e secondo quanto previsto dal DM 24 novembre 2025 citato, di tutti i rifiuti derivanti dall'attività, anche se speciali o tossico-nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, i relativi oneri anche fiscali e le certificazioni di conferimento.

I tempi di realizzazione degli interventi devono essere concordati e indicati nel contratto specifico.

Per ciascun contratto specifico, il Fornitore dovrà presentare, se occorre, alla D.L. un programma dettagliato per l'esecuzione dei lavori ordinati nel rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori stessi.

Il programma, mentre non vincola l'AOUP, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno per il Fornitore.

Il Fornitore dovrà rendicontare mensilmente lo stato di avanzamento della realizzazione e l'andamento degli interventi.

Il Fornitore è tenuto ad inviare il rendiconto mensile degli interventi effettuati entro i primi cinque giorni del mese

successivo. La presentazione del rendiconto è condizione indispensabile per effettuare la contabilità. La mancata presentazione è considerata grave inadempimento contrattuale e pertanto saranno applicate le penali nella misura stabilita nell'articolo relativo.
Al termine delle prestazioni il Fornitore deve presentare la documentazione tecnica finale e gli elaborati "as-built" debitamente timbrati e sottoscritti da un professionista abilitato.

3.5.c - Interventi indifferibili

A seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili che in qualsiasi modo possano aver interrotto l'esercizio delle attività sanitaria dei Presidi o le attività legate alla funzionalità irrinunciabile della AOUP è facoltà della stessa richiedere un'azione tempestiva tale da eliminare il pericolo e ripristinare, nel minor tempo possibile, le normali condizioni operative. I tempi saranno indicati caso per caso dal RUP. In tal caso il Fornitore non dovrà attendere ulteriori autorizzazioni e dovrà effettuare la riparazione, in caso contrario sarà responsabile dei danni generati.

3.5.d - Controllo, prove e collaudi funzionali e di accettazione

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.

In particolare il Fornitore dovrà eseguire:

- prove di tenuta idraulica;
- prove di portata e pressione;
- collaudi termici e meccanici;
- verifiche di funzionamento di UTA, gruppi frigo, pompe, ventilconvettori;
- certificazioni DM 37/08 art. 7 (lettere C e D).

L'AOUP potrà effettuare controlli in contraddittorio.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, il Fornitore dovrà presentare adeguate campionature, almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori. Il RUP e/o il DL potranno richiedere al Fornitore di effettuare il pre-collaudo di accettazione dei prodotti in fabbrica.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali e particolari del capitolato e del presente contratto;
b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al capitolato o al contratto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che il Fornitore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Il Fornitore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente contratto o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
Il Fornitore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, il Fornitore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del Fornitore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
Il Fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'AOUP si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra AOUP e impresa aggiudicataria, si fa riferimento ai disposti dal Capitolato generale 19 aprile 2000, n. 145, con le integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto.
Costituisce onere a carico del Fornitore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal direttore dei lavori e dal rappresentante del Fornitore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dall'AOUP da parte del Fornitore medesimo.
È altresì a carico del Fornitore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla direzione dei lavori e/o dalla commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati.
Per le attività suddette si applicano le modalità di verifica e collaudo previste per le attività di costruzione. Ultimati i lavori, l'AOUP provvederà ad effettuare i collaudi di accettazione, secondo la normativa vigente, per ripristinare in servizio le aree interessate dall'intervento.

CAPITOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Art. 4.1 - Corrispettivo per lavori

Il corrispettivo globale disponibile per i lavori è pari a € 1.333.333,34(oneri per la sicurezza inclusi), con eventuale opzione di proroga di ulteriori12 mesiper l'importo di € 666.666,67 (vedi art. 1.2).

La determinazione dell'importo di ogni singolo intervento verrà effettuata su computo metrico che prende a riferimento gli importi per le opere compiute del Prezzario Lavori Pubblici in coerenza a quanto stabilito dalla nota metodologica, adottato da Regione Toscana vigente al momento dell'emissione contratto specifico dell'intervento e relativo alla Provincia di Pisa. Al suddetto importo, calcolato sulla base del progetto dello specifico intervento da effettuare in concreto, viene applicato il ribasso (R), espresso con 3 cifre decimali, offerto dal Fornitore (esempio: Prezzo Applicato = PA x (1 – R/100).

Qualora non sia possibile determinare un'opera compiuta, il prezzo applicato verrà determinato utilizzando i prodotti, le attrezzature e la manodopera desunti dal Prezzario Lavori Pubblici adottato da Regione Toscana vigente al momento dell'emissione del contratto specifico dell'intervento e relativo alla Provincia di Pisa. Al suddetto importo viene applicato il ribasso indicato, espresso con 3 cifre decimali, offerto dal Fornitore sia ai prodotti e attrezzature sia alle spese generali e all'utile.

Le famiglie e le tipologie di lavoro contenute nel Prezzario, su cui applicare il ribasso, sono individuate dall'AOUP.

La stessa AOUP, per la quantificazione dell'intervento prenderà a riferimento, ove possibile e in relazione alla complessità dello stesso, tempi e quantità individuati dal Prezzario.

Di seguito vengono indicati i ribassi da applicare all'importo del Computo metrico estimativo redatto per ogni intervento:

a) **Ribasso percentuale R** da applicare ai prezzi come desunti dal Prezzario della Regione Toscana, vigente al momento dell'emissione del contratto specifico e relativo alla Provincia di Pisa;
b) **Ribasso percentuale R** da applicare a prodotti e attrezzature (materiali, noli, trasporti, ecc.) comprensivi delle spese generali e degli utili come desunti dal Prezzario della Regione Toscana vigente al momento dell'emissione del contratto specifico e relativo alla Provincia di Pisa;
c) **Ribasso percentuale R** da applicare alle spese generali e utili (26,5%) che incidono sulla manodopera come desunti dal Prezzario della Regione Toscana vigente al momento dell'emissione del contratto specifico e relativo alla Provincia di Pisa;

Qualora l'intervento o i prodotti non siano ricompresi nel Prezzario e non sia applicabile la nota metodologica, dietro presentazione di regolare fattura (per spese preventivamente approvate dal RUP), verrà riconosciuta al Fornitore solo l'importo della fattura.

CAPITOLO 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO: QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 5.1 - Premessa

Richiamato l'art. 1.6 del presente CSA, il Fornitore è inoltre tenuto ad operare in aderenza alle disposizioni di cui al DM23giugno 2022 del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e Decreto Correttivo 5 agosto 2024 per le parti compatibili all'attività svolta.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva rispetto agli adempimenti di cui al citato Decreto e risulta obbligato a tenere indenne l'AOUP da qualsiasi pretesa o contestazione avanzata da soggetti terzi.

Pertanto il Fornitore in particolare dovrà:

1) assicurare che tutti i materiali e componenti forniti siano in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce dell'elenco prezzi;
2) limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
3) evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
4) raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune;
5) provvedere a smaltire correttamente i rifiuti prodotti all'interno del cantiere nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e darne contestuale attestazione alla D.L.;
6) utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;
7) assicurare che i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, siano conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il Fornitore, sulla base delle specifiche esigenze dell'AOUP, dovrà redigere, prima dell'inizio dei lavori, apposito Piano di gestione ambientale rispetto alle attività e alle prestazioni che è tenuto a svolgere e che tenga conto delle prescrizioni di cui al DM23 giugno 2022 e Decreto correttivo 2024. Il Piano specifico è aggiornato, con le stesse modalità, secondo le esigenze emergenti. Il Piano deve prevedere, sulla base dei DM citati, le attività di monitoraggio e controllo atte a garantire il rispetto delle previsioni formalizzate nel Piano stesso.

Il Fornitore dovrà fornire all'AOUP, che lo diffonderà tra il personale interessato, materiale informativo relativo all'applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente

Per lo svolgimento delle attività di cantiere, il Fornitore dovrà utilizzare materiali conformi a quanto previsto dai suddetti DM relativi ai Criteri Ambientali Minimi.

In fase di approvvigionamento dei materiali, il Fornitore dovrà quindi accertarsi della rispondenza degli stessi ai criteri fissati nei citati DM, tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio.

La documentazione suddetta dovrà essere presentata all'AOUP in fase di esecuzione dei lavori e sarà necessaria ai fini dell'approvazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori.

L'AOUP si riserva la facoltà di verificare la documentazione di cui sopra.

Gli esiti di tutte le verifiche comunque effettuate sono formalizzati e notificati tra le parti.

Gli esiti negativi delle verifiche effettuate, connesse al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nello specifico Piano di gestione ambientale derivanti dalDM 24novembre 2025 (c.d. CAM Edilizia 2026), comportano l'applicazione di penali e la loro reiterazione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore è responsabile nel caso di sanzioni irrogate all'AOUP e ai suoi rappresentanti connesse alla mancata applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. In tal caso l'AOUP richiederà al Fornitore di procedere al pagamento delle sanzioni e in mancanza procederà ad applicare le detrazioni sulla contabilità.

Al fine di preservare l'approccio integrato di cui all'art. 1.6 del presente CSA posto alla base dello sviluppo del contratto, in presenza di inadempienze del Fornitore e/o di inerzia e/o inefficacia di quest'ultimo a dare seguito alle necessarie azioni correttive, preventive e/o correzioni, l'AOUPsi riserverà la facoltà di agire giudizialmente sia in ambito civile che penale. Inoltre qualora il fornitore sia in possesso di certificazionidi qualità, l'AOUP potrà ricorrere

alla società certificante il sistema di gestione per la qualità dello stesso Fornitore, ovvero alle società certificanti i restanti sistemi di gestione sicurezza e ambiente segnalando le inadempienze per le azioni di competenza.
Qualora anche la società certificante si dovesse dimostrare reticente o inerte, l'AOUP provvederà a coinvolgere direttamente l'Ente italiano di Accreditamento – Accredia, al fine di effettuare i controlli di parte terza per veder tutelati i propri diritti di cliente, dandone contestuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.
Qualora il Fornitore sia un soggetto riunito o raggruppato, l'AOUP ricorrerà alle società certificanti tutti i componenti l'operatore o i componenti designati preaffidatari.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità il Direttore dei Lavori ordinerà la il rifacimento a spese e rischio del Fornitore.
Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico del Fornitore, in caso contrario sono a carico dell'AOUP.
Qualora, senza opposizione dell'AOUP, il Fornitore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
Se invece sia ammesso dall'AOUP l'utilizzo di prodotti di qualità inferiore, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.
Il Fornitore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, lo stesso dovrà chiedere l'assenso scritto del Direttore dei Lavori.

Art. 5.2 - Disposizioni in materia di sicurezza

5.2.a - Gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Fornitore è obbligato a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso ad operare in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il Fornitore è altresì obbligato a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate e ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene le prestazioni del presente Capitolato.
L'accesso ai luoghi di intervento è riservato agli addetti del Fornitore e al personale tecnico dell'AOUP.
Il Fornitore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi di intervento a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte dell'AOUP.
Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, ecc.).
Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. 81/08 è stato redatto uno specifico Documento, denominato DUVRI generico, allegato al presente capitolato, che contiene la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei contratti specifici e contiene le procedure per la sicurezza dai rischi di interferenza nei luoghi di lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Qualora l'intervento rientri nella previsione di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l'AOUP incaricherà il coordinatore per la sicurezza ai fini della redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che sarà integrato dalle schede aggiuntive riferite a ciascun contratto specifico.

Nella redazione del piano il Fornitore dovrà tener conto delle indicazioni contenute nell'informativa sui rischi.

La redazione del piano delle misure di sicurezza deve essere predisposto anche per i singoli interventi che non rientrano nel titolo IV D.Lgs. 81/2008.

La mancata redazione del piano delle misure di sicurezza e il suo mancato aggiornamento comporta l'applicazione di penali in quanto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore può, nel corso del contratto, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano delle misure di sicurezza dell'appalto.

In ogni caso il Fornitore, prima della stipula ciascun contratto specifico, dovrà presentare il **Piano Operativo di Sicurezza (POS), dove richiesto, specifico per ciascun cantiere entro 5 giorni dalla richiesta dell'AOUP**.

Si ricorda che sono ricomprese nel corrispettivo gli oneri della sicurezza che riguardano tutte le spese sostenute dal Fornitore per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nello svolgimento delle prestazioni a favore dell'AOUP; non sono ricompresi in tali spese i costi per la riduzione o eliminazione delle interferenze.

Prima della stipula dei contratti specifici l'AOUP, qualora ritenuto necessario rispetto a quanto è già previsto nel DUVRI allegato al contratto è tenuta a redigere la scheda aggiuntiva al DUVRI e dovrà stimare i costi della sicurezza per la gestione delle interferenze. I suddetti costi integrano gli importi dei contratti specifici come determinati ai sensi del capitolo 6 del presente Capitolato. I suddetti documenti saranno allegati al contratto specifico.

È fatto obbligo al Fornitore di:

i. Adottare di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai servizi e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti.

ii. Assicurarsi che i dipendenti e le persone che accedono ai cantieri siano dotate dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme vigenti nonché dai piani per la sicurezza dei lavoratori nonché che gli stessi dispositivi siano sempre correttamente usati.

iii. Fornire e manutenere i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti dalla Direzione Lavori, e comunque in ogni punto ove venga richiesto dalla sicurezza per il transito veicolare e pedonale.

iv. adottare misure di prevenzione specifiche per gli impianti idrico-sanitari, meccanici e termici, quali:

- rischio legionella;
- rischio ustioni e alte temperature;
- rischio pressione e sovrapressione;
- rischio movimentazione carichi pesanti (UTA, gruppi frigo, pompe);
- rischio rumore e vibrazioni;
- rischio chimico per trattamenti acqua.

v. Il Fornitore deve inoltre coordinarsi con l'AOUP per:

- accesso ai locali tecnici;
- gestione delle interferenze con reparti sanitari;
- programmazione delle interruzioni temporanee di servizio.

5.2.b - Misure minime di sicurezza

In caso di interventi di riparazione o lavori di durata anche inferiore a due giorni, ai fini del coordinamento con l'attività sanitaria, in modo tale da annullare o ridurre al minimo le interferenze con le attività in corso, dovranno essere concordate le modalità operative per assicurare la piena funzionalità dei piani di emergenza dei fabbricati od eventuali variazioni temporanee, da segnalare opportunamente agli utenti.

Pertanto prima dell'allestimento del cantiere, anche di semplici interventi riparativi, il Fornitore, la D.L. o il CSE, il RUP, con il Servizio Prevenzione e Protezione in accordo con l'UO Organizzazione dei Servizi Ospedalieriprovvederanno nell'apposita riunione di coordinamento:

a) a verificare che l'allestimento del cantiere non coinvolga uscite di sicurezza ed in generale le modalità di esodo in caso di emergenza. In caso contrario il DL o il CSE provvederà ad impartire le opportune prescrizioni in merito all'eliminazione del rischio e/o alla sua riduzione;

b) alla verifica della presenza o meno di altri appalti in corso sull'area di intervento.

Il Fornitore deve garantire la rispondenza a tali prescrizioni anche da parte di eventuali subappaltatori.

Deve essere garantita la non contemporaneità con attività all'interno degli stessi ambienti. In tal senso andranno concordate con l'AOUP e il CSE ed il RSPP, le modalità per isolare le lavorazioni dalle altre attività.

Per i suddetti interventi di piccola entità, l'allestimento di una area di cantiere dovrà avvenire ogniqualvolta la localizzazione, la durata e la tipologia dei lavori lo richiedano, attuando le seguenti soluzioni:

i. Individuazione di un'area di intervento già perimetrata (ad esempio un determinato locale entro un fabbricato): in tal caso è sufficiente concordare le modalità di accesso e approvvigionamento materiali ed apporre una segnalazione sull'ingresso di informazione e di divieto di accesso ai non autorizzati.
ii. Qualora si ricada in altra ipotesi, predisposizione di recinzione per area di lavoro e aree di stoccaggio materiali, con impedimento degli accessi ai non autorizzati.
iii. Dislocazione di zone di carico, scarico, stoccaggio, deposito e contenimento dei rifiuti.
iv. Il cantiere deve essere completamente recintato con recinzione oscurata tramite rete plastificata alta almeno 1,80 m sorretta da montanti stabili. In alternativa, per cantieri di entità modesta sia per impiego di tempo che per area interessata, il ricorso a schermature più semplici, quali transennature opportunamente segnalate, dovrà essere concordato caso per caso con la Direzione Lavori.
v. Deve inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi. Ogni cantiere per il quale si prevede l'utilizzo di mezzi fissi o comunque di mezzi di recinzione che vi stazionino più giorni, richiede il posizionamento del cartello di cantiere con le indicazioni ai sensi di legge.
vi. Smantellamento finale del cantiere e pulizia.

È obbligatorio prendere visione dei Piani di Emergenza. Dal confronto con le esigenze di cantiere, vanno individuate le modifiche temporanee da apportare al Piano di Emergenza e si deve procedere all'opportuna segnalazione agli utenti.

I cantieri temporanei vanno smantellati nel più breve tempo possibile, senza tempi morti e senza accumulo di materiale estraneo negli ambienti.

La mancata effettuazione, da parte del Fornitore, delle attività suddette si qualifica come grave inadempimento.

Il Fornitore deve garantire:

- delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro;

- protezione delle reti idriche e termiche durante le lavorazioni;
- gestione sicura di apparecchiature pesanti (UTA, gruppi frigo, pompe);
- utilizzo di DPI idonei alle attività impiantistiche;
- prevenzione dei rischi derivanti da:
    - fluidi in pressione;
    - temperature elevate;
    - movimentazione di apparecchiature meccaniche;
    - sostanze chimiche per il trattamento acqua;
    - lavori in quota o in ambienti confinati (centrali termiche, cavedi, locali tecnici).

Il Fornitore deve inoltre garantire la continuità dei servizi essenziali ospedalieri, adottando misure di sicurezza aggiuntive in caso di interventi su:

- reti idrico-sanitarie principali;
- centrali termiche;
- gruppi frigo e UTA a servizio di reparti critici.

Art. 5.3 - Proprietà dei materiali di recupero

I materiali provenienti da demolizioni resteranno in proprietà dell'AOUP, e per essi il Direttore dei Lavori potrà ordinare al Fornitore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere reimpiegati dal Fornitore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria
I materiali provenienti, da demolizioni e smontaggi sono di proprietà dell'AOUP e devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori, oppure in alternativa dovranno essere smaltiti in discarica, il tutto a cura e spese del Fornitore.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, il Fornitore deve immediatamente dare comunicazione all'AOUP. Il Fornitore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell'AOUP.

Art. 5.4 - Smaltimento dei rifiuti

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 1.6, è obbligo del Fornitore contenere l'impatto ambientale dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni, dalle demolizioni e dalle forniture di materiali ed imballaggi, ecc.
I materiali di scarto dovranno essere contenuti in luoghi o aree idonee indicate dall'AOUP utilizzando idonei cassoni scarrabili.
Il Fornitore garantirà che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e della normativa vigente.

Il Fornitore è responsabile della gestione e dello smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono compresi:

- tubazioni, valvole, apparecchiature meccaniche;
- UTA, ventilconvettori, pompe, gruppi frigo;
- materiali isolanti;
- fanghi e residui da trattamenti acqua, resine addolcitori ecc;
- imballaggi e materiali di consumo.

Il Fornitore deve:

- classificare i rifiuti secondo CER;
- conferirli a impianti autorizzati;
- conservare i formulari di identificazione rifiuto (FIR);
- consegnare all'AOUP copia della documentazione di smaltimento.

CAPITOLO 6 - CRITERI CONTABILI DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 6.1 - Prezzi contrattuali e revisione prezzi

Il calcolo sommario dei lavori per i singoli contratti specifici è effettuato applicando al computo metrico estimativo di massima (ai sensi dell'art. 16 comma 1 dell'Allegato I.7 del Codice), determinato sulla base del prezzario vigente ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice(prezziario Regione Toscana provincia di Pisa), lo sconto offerto in gara dal Fornitore.
È ammessa la revisione dei prezzi nei termini previsti dall'art. 60 del Codice. La clausola di revisione prezzi si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e opera nella Misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguirsi.
L'indice sintetico da utilizzare viene determinato al momento della stipula di ciascun contratto specifico, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esso associati.
Il progettista in sede di predisposizione del PFTE individua l'indice sintetico da utilizzare e, in caso di sviluppo del progetto esecutivo, l'indice viene ricalcolato tenuto conto di eventuali variazioni apportate al PFTE (art. 9 Alleg. II.2-bis).
Nel caso di contratti specifici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, qualora si verificano le condizioni del secondo capoverso, il Direttore dei Lavori predispone un SAL revisionale calcolato nel modo seguente

se ((ISpx - ISmo) / ISmo) >0,03 allora
CONTrpx = CONTcpx* 0,9* [((ISpx - ISmo) / ISmo) - 0,03].
se ((ISpx - ISmo) / ISmo) <- 0,03 allora
CONTrpx= CONTcpx* 0,9* [((ISpx - ISmo) / ISmo) + 0,03]
Coefficienti rispondenti a :

a) CONTrpx è l'importo da riconoscere in aumento o in diminuzione per la revisione dei prezzi nel SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL ;

b) CONTcpx è l'importo contabilizzato nel SAL relativo al periodo X di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e a l lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

c) ISpx è il valore dell'indice sintetico ISTAT al periodo x di maturazione del SAL *se il* **SAL è maturato in più mesi , Ispx è calcolato sulla base della media degli indici mensili rispetto al periodo di maturazione del SAL**

d) ISmo è il valore dell'indice sintetico di riferimento relativo al mese di aggiudicazione.

Qualora i prezzi revisioni comportino un incremento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il contratto specifico, esso troverà copertura con l'importo stanziato per l'Accordo Quadro stipulato con l'appaltatore medesimo.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo

Art. 6.2 - Pagamenti anticipati

Sui singoli contratti specifici potrà essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice dei contratti, un'anticipazione ai sensi della normativa vigente.

Ferma restante la stipula del contratto l'anticipazione, nella misura indicata al primo periodo del comma 1, sarà corrisposta, su richiesta del Fornitore, entro i termini di legge decorrenti dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione della anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma di prestazione.

L'anticipazione è recuperata, con la stessa percentuale di definizione, dai pagamenti da effettuare a fronte di ciascun SAL.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'AOUP anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

La garanzia suddetta può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 6.3 - Pagamenti durante l'erogazione delle prestazioni dei contratti specifici

La liquidazione del saldo di ogni contratto specifico verrà effettuata con la fine dei lavori e la redazione del CRE.

Il Fornitore è tenuto ad aggiornare tutti i dati propedeutici alla redazione della specifica contabilità. La contabilità relativa a ciascun contratto specifico sarà sottoscritta dal PM e dal DL. Il DL, con la sottoscrizione dei documenti contabili previsti dall'Allegato II.14, attesta la rispondenza quali-quantitativa della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali. Entro 7 giorni dalla sottoscrizione dei documenti contabili viene emesso il certificato di pagamento in acconto, a firma del RUP e del Direttore Lavori, al netto dei ribassi d'asta e della prescritta trattenuta dello 0,50% prevista dal Codice all'art. 11 comma 6.

Le fatture elettroniche potranno essere emesse successivamente all'emissione del certificato di pagamento e al ricevimento del relativo NSO.Le fatture elettroniche dovranno prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere inviata obbligatoriamente in forma elettronica attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM55/2013).

Per effetto dell'articolo 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dei soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, devono indicare gli estremi degli ordini elettronici (numero, data ed emittente dell'ordine).
Le istruzioni operative per riportare tali dati in fattura sono illustrate nel Paragrafo 8.1 delle Regole tecniche del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni, decorrenti dalla data di arrivo della fattura / notula, mediante bonifico bancario o postale secondo quanto previsto dall'art. 3 c.s. della L. n° 136 del 13/08/10

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica; le fatture indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono fare riferimento al seguente:

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica: 01310860505

Codice Univoco Ufficio: UFNLF5

Codice IPA: aou_pisa

Le fatture dovranno contenere espressamente il CIG dell'Accordo quadro, il CIG e il CUP del contratto specifico.
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Per effetto del Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 come modificato e integrato dal DM 27/2019 nelle fatture dovranno essere riportati gli estremi degli ordini elettronici, in caso di emissione di NSO.
Le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica, senza indicazione di quanto sopra previsto e comunque prima dell'emissione del certificato di pagamento non saranno accettate dall'AOUP. Il termine per il pagamento delle fatture è disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e decorre dalla data di ricevimento della fattura.
Per ciascun contratto specifico il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila), si applicano le seguenti modalità semplificate:

a) la contabilità potrà essere redatta in forma semplificata attraverso la redazione del consuntivo di spesa e con l'emissione di un Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale viene indicato l'importo da liquidare dei lavori eseguiti, attestante il buon esito degli stessi e l'avvenuta consegna dei certificati e delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi di legge, degli as-built e di ogni altro documento previsto in relazione alla natura del lavoro svolto;
b) non è richiesta la stipula di polizza a garanzia della rata a saldo.

6.3.a - Pagamenti relativi ai lavori

Il corrispettivo relativo ai lavori viene liquidato a misura o a corpo, in funzione di quanto stabilito nel contratto specifico.
Nel corso di esecuzione di ciascun contratto specifico la DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove il Fornitore non si renda disponibile ad eseguire in contraddittorio tali

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'AOUP conseguenti alla sua inadempienza che viene configurata grave inadempimento contrattuale.
Nel caso suddetto, inoltre, il Fornitore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il Fornitore è tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
L'obiettivo del controllo sia tecnico che contabile da parte della DL è la determinazione della congruenza dell'erogazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti con quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dagli elaborati di progetto allegati al contratto specifico.
Di converso è preciso obbligo dell'impresa mantenere aggiornata – su supporto telematico e cartaceo – la documentazione tecnica e contabile, così come previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 , che descrive i lavori e le prestazioni realizzate comprese tutte le misurazioni, disegni, pesature, nonché presentare tutte le certificazioni, dichiarazioni di corretta posa in opera, i documenti previsti dalle norme vigenti e quant'altro necessario per consentire la compilazione del SAL da parte del Direttore dei Lavori e l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.
Il DL od il CSE ove nominato, dovrà provvedere all'accertamento ed all'approvazione dei costi sostenuti dall'impresa in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni.
Verranno valutati, e quindi portati sullo stato di avanzamento dell'erogazione dei lavori e delle prestazioni, soltanto quei lavori e quelle operazioni, materiali, forniture, componenti, apparecchiature, sistemi e sub-sistemi, che risulteranno annotati e descritti nella documentazione tecnica e contabile sopra richiamata.
In caso di discordanza tra la contabilità presentata e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori, il Fornitore dovrà provvedere ad apportare le variazioni conseguenti, fatta salva la possibilità di apporre le riserve sul Registro di Contabilità, che dovranno essere esplicate e quantificate nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione degli atti.
Restituita la contabilità senza l'apposizione delle riserve – o non esplicate e quantificate le medesime nel termine sopra indicato – il Fornitore s'intenderà decaduto da qualsiasi diritto e pretesa in merito e la contabilità si darà a tutti gli effetti per approvata, salvo quanto risultante in fase di collaudo o di certificato di regolare esecuzione.
Dal corrispettivo verrà trattenuta una quota del 10% dell'importo di ciascun intervento che verrà liquidata alla consegna di tutta la documentazione tecnica, Dichiarazioni di Conformità, certificazioni, as-built, ecc.
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in contradditorio tra le parti. Le modalità saranno descritte nel contratto specifico nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 6.4 - Conto Finale, Certificato di verifica di conformità, Certificato di regolare esecuzione e pagamento a saldo dei contratti specifici

6.4.a - Conto finale

Ai sensi del Codice il DL redige il Verbale di ultimazione dei lavori ed emette il conto finale del contratto specifico.

6.4.b - Certificato di regolare esecuzione per i lavori

Per i contratti specifici relativi a lavori il DL emette il Certificato di regolare esecuzione, previa effettuazione di attività di esame generale sia della funzionalità, riscontro di eventuali vizi da correggere e congruità contabile del contratto, che viene confermato dal RUP. Il CRE costituisce accettazione provvisoria dei lavori; l'accettazione definitiva avviene dopo 24 mesi. L'AOUP procede con il pagamento della rata a saldo entro 90 giorni dall'emissione del CRE previa emissione di Garanzia Fideiussoria pari al valore della rata a saldo per contratti specifici di importo superiore a € 40.000,00.

La presa in consegna delle opere oggetto dell'appalto da parte dell'AOUP deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dai collaudatori, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dal Fornitore o suo rappresentante, alla consegna di tutta la documentazione.

Il termine per la redazione del suddetto verbale sarà fissato dall'AOUP entro 15 gg. dall'art. 28 allegato II.14del D.Lgs. 36/2023.

È facoltà dell'AOUP richiedere la presa in consegna anticipata delle opere oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.3 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'AOUP si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata al Fornitore per iscritto, lo stesso Fornitore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'AOUP avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza del Fornitore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora l'AOUP non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, il Fornitore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

I CRE, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano il Fornitore dalle garanzie e responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 1667 c.c., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'AOUP solo decorsi 2 anni dall'emissione del CRE.

Il Fornitore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino a 2 anni dall'emissione del CRE.

Art. 6.5 - Pagamento in caso di subappalto

6.5.a - Pagamento del Fornitore per le prestazioni del subappaltatore

Durante l'emissione dei documenti contabili sarà evidenziata, nel valore contabilizzato, la quota parte afferente il subappalto utilizzato.

In tal modo è possibile calcolare il valore maturato ai fini contabili da ogni subappaltatore ad ogni emissione dei certificati di pagamento.

6.5.b - Pagamento diretto del subappaltatore.

Per le modalità di pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori aventi la natura di piccole o micro imprese si rinvia alla disciplina dell'art. 119, comma 11, lett. a) del Codice.

Eventuali pagamenti diretti al Subappaltatore sono effettuati nel rispetto dell' art. 119, comma 11, lett. c) del Codice. In generale l'AOUP provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite - e negli stessi termini previsti per l'Impresa - nei casi previsti dall'art 119 c. 11 del D.lgs. 36/2023.

Come previsto dal medesimo articolo del D.lgs. 36/2023 il Fornitore dovrà comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista**,** e con proposta motivata di pagamento. A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AOUP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Art. 6.6 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo di 90 gg per causa imputabile all'AOUP, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 6.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e fornirà all'AOUP tutte le informazioni richieste dalla stessa in attuazione degli obblighi ivi previste.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'Affidatario dell'Accordo Quadro dovrà comunicare all'AOUP:

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'Accordo Quadro alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati eventualmente già trasmessi.

In merito ai singoli pagamenti il Fornitore è obbligato a specificare in fattura il codice CIG e, se esistente, il CUP oltre ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

CAPITOLO 7 - 7 NORMATIVA APPLICABILE E DISPOSIZIONI GENERALI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 7.1 - Normativa di riferimento

7.1.a - Premessa

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro (comprensivo dei relativi allegati) e la sottoscrizione dei contratti specifici (comprensivi dei relativi allegati) da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e di tutti gli allegati.

Il Fornitore è parimenti tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti da tenere in considerazione nella stipula dei contratti, nell'esecuzione delle attività, nell'installazione e conduzione dei cantieri nonché nell'utilizzo delle opere.

7.1.b - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato trovano applicazione le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di seguito richiamate:

a) D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni, per le parti già in vigore alla data di inizio della presente procedura, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 209/2024;
b) D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni
c) L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

d) "Regolamento di attuazione" della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
e) Codice civile (relativamente alla fase di esecuzione delle prestazioni ove non espressamente derogato).
f) DM 214 novembre 2025– Criteri Ambientali Minimi.

7.1.c - Normativa volontaria e tecnica di riferimento

Si considerano vincolanti per l'esecuzione dei contratti le norme vigenti anche se non espressamente richiamate e quelle volontarie, laddove non in contrasto con la normativa vigente.

Nella documentazione tecnica denominato " Specifiche Tecniche Impianti Antincendio , allegata al presente documento è riportata la normativa tecnica di riferimento in forma estesa relativa alle singole tipologie di intervento/lavoro

Art. 7.2 - Indicazioni generali

Le prescrizioni tecniche specifiche per ciascun intervento verranno fornite successivamente ed ovviamente dovranno rispettare le esigenze dei reparti nei quali i lavori verranno effettuati. I lavori andranno altresì eseguiti impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi elettrici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati agli interventi.

La lavorazione a mano è consentita per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l'uso dei macchinari. È compito del Fornitore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura e calibrazione non scaduto e rilasciato da laboratorio specializzato ed accreditato.

Art. 7.3 - Interventi eseguiti con materiali o modalità diverse da quelle prescritte

Qualora si riscontri che nell'intervento eseguito od in corso di esecuzione il Fornitore abbia impiegato materiali di qualità inferiore a quelli prescritti o stabiliti con la Direzione Lavori, o di minor lavorazione, sempre che l'intervento eseguito od in corso di esecuzione risulti accettabile senza pregiudizio alcuno, l'AOUP potrà determinare un'adeguata riduzione del relativo prezzo. La riduzione sarà proporzionale al minor valore dell'opera e comunque tale da compensare il difetto ingenerato.

Qualora l'opera eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della normativa tecnica vigente e del presente capitolato, sia tale da non poter essere accettata senza pregiudizio alcuno, l'AOUP potrà dichiarare, con motivato giudizio, l'opera medesima inaccettabile. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere immediatamente alla demolizione dell'opera contestata, all'allontanamento di tutto il materiale di risulta ed alla ricostruzione e/o riparazione dell'opera stessa con materiali e modalità esecutive riconosciuti perfettamente idonei a garantire l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'intervento. Non saranno in questo caso previsti compensi di alcun genere salvo la contabilizzazione ed il pagamento di una sola volta dell'intervento effettivamente e correttamente eseguito.

Qualora il Fornitore rifiuti di eseguire la sostituzione dell'opera, ovvero la esegua soltanto in parte od ancora ritardi in maniera ingiustificata, l'AOUP potrà applicare le penali per ritardata consegna rispetto alle scadenze, oltre a sospendere i pagamenti sino al momento in cui non venga attestata la completa e soddisfacente esecuzione dell'opera. Per il ritardo nei pagamenti conseguente la sospensione di cui sopra non è dovuto al Fornitore alcun interesse o maggiorazione.

Ove il Fornitore non effettui la rimozione di materiali e/o componenti deperiti o non conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto specifico dopo la introduzione in cantiere nel termine prescritto

dal Direttore dei Lavori, l'AOUP può provvedervi direttamente a spese del Fornitore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita di ufficio.

Art. 7.4 - Disciplina del subappalto

7.4.a - Subappalto

Dopo la stipula dell'Accordo Quadro , il Fornitore dovrà comunicare l'elenco delle imprese alle quali intende rivolgersi per i subappalti, trasmettendo contestualmente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti d'ordine generale e speciale - previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori che intende subappaltare e specificando le singole categorie di lavorazione con il relativo importo, al fine di permettere alla AOUP di procedere alla verifica dei requisiti in tempo utile per l'autorizzazione degli stessi. Il RUP, previa istruttoria da parte del personale della UO Patrimonio, Gare e Servizi, procederà all'autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC solo all'esito positivo dei controlli avviati.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui art. 119 del Codice e della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP. n. 20 del 5/04/2000.

I contratti di subappalto ai sensi dell'art.119 c.2 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art.1 c.1 lett.o) dell'allegato I.1. L'appaltatore può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento dandone dettagliata motivazione.

I contratti di subappalto comunicati alla stazione appaltante dovranno contenere ex art. 119 c.2 bis l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinare in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 e 14 dell'All.II.2-bis, che si attivino al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 c.2, come meglio disciplinato all'art.6.1 del presente Capitolato.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, il subappalto verrà autorizzato per ogni contratto specifico nella misura massima stabilita dal Codice alle seguenti condizioni:

a) che il Fornitore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni comporterà il successivo divieto di ricorso al subappalto o al cottimo.
b) che il Fornitore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il protocollo dell'AOUP entro 2 giorni dalla stipula del contratto specifico unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo.
c) che il Fornitore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'AOUP una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti dal subappaltatore dichiarati con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla legge n.159/2011 e ss.mm.ii..

Il Fornitore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'AOUP per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Fornitore, nei casi di subappalti, regolarmente autorizzati, è solidalmente responsabile con i subappaltatori per le prestazioni oggetto del contratto e dell'osservanza delle norme vigenti in materia contributiva, retributiva e previdenziale nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi.

Il Direttore dei lavori provvederà a verificare il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Durante l'emissione dei documenti contabili sarà evidenziata, nel valore contabilizzato, la quota parte afferente il subappalto utilizzato.

In tal modo è possibile calcolare il valore maturato ai fini contabili da ogni subappaltatore ad ogni emissione dei certificati di pagamento.

Per le modalità di pagamento delle prestazioni rese da subappaltatori aventi la natura di piccole o micro imprese si rinvia alla disciplina dell'art. 119, comma 11, lett. a) del Codice; eventuali pagamenti diretti al Subappaltatore al di fuori dell'ipotesi citata, sono effettuati nel rispetto dell'art. 119, comma 11, lett. c) del Codice medesimo.

Al fine di avere un quadro riepilogativo e condiviso sullo stato dell'arte dei subappalti autorizzati, il Fornitore dovrà presentare quanto segue, prima dell'emissione dei certificati di pagamento:

1. Dichiarazione (relativa al nuovo certificato di pagamento) relativa alla parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori con specificazione del relativo importo, sottoscritta anche dai subappaltatori, specificando quale sia la quota già contabilizzata;
2. Copia delle fatture quietanzate (relativa al precedente certificato di pagamento) relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori coerente con gli importi di cui al punto 1 (relativi al certificato precedente).

Qualora il Fornitore non presenti quanto sopra richiesto nei termini previsti, l'AOUP sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il Fornitore, di concerto con la Direzione Lavori, comunicherà all'AOUP la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La D.L. indicherà nei S.A.L e nei certificati di pagamento l'importo da liquidare alla impresa affidataria e alle imprese subappaltatrici.

Le prestazioni subappaltate nell'ambito del presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare, della particolarità dei luoghi nei quali le stesse si svolgeranno e ai fini di garantire una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 7.5 - Subcontratti

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o comunque superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare a mezzo PEC alla AOUP, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoroo fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegata, almeno in stralcio, la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e la parte dalla quale risulti l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subcontratto, ai sensi del comma 2-bis dell'art.119 del Codice. E' onere del Fornitore, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.

È obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite del Fornitore, saranno tenuti a trasmettere alla AOUP la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

Per le modalità di pagamento delle prestazioni rese dai titolari di subcontratti aventi la natura di piccole o micro imprese si rinvia alla disciplina dell'art. 119, comma 11, lett. a) del Codice; eventuali pagamenti diretti al Subcontraente al di fuori dell'ipotesi citata, sono effettuati nel rispetto dell'art. 119, comma 11, lett. c) del Codice medesimo

Art. 7.6 - Disciplina in materia di dipendenti e del personale impiegato, altri obblighi del Fornitore.

7.6.a - Disposizioni generali relative al personale.

Il Fornitore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'AOUP che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Fornitore restandone sollevate l'AOUP.

Il personale del Fornitore che opera all'interno delle strutture dell'AOUP dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività.

Il Fornitore ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e attività dell'AOUP e durante l'espletamento del servizio.

Il personale, oltre ad essere tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, deve agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento delle attività a favore dell'AOUP, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le dotazioni tecniche/apparecchiature/DPI, fornite al personale, dovranno essere mantenute in efficienza, aggiornando ogni eventuale certificazione a corredo.

Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese del Fornitore, oltre che alle vaccinazioni di legge, alla visita di idoneità alla mansione e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia, comprensiva, se necessario di idoneità all'ingresso nei locali di risonanza magnetica.

In caso di necessità, il personale impiegato potrà utilizzare i mezzi aziendali eventualmente messi a disposizione da parte dell'AOUP, previa autorizzazione della stessa.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di telefono cellulare con numero dedicato. Tale numero dedicato dovrà essere mantenuto per tutta la durata del servizio.

7.6.b - Disciplina in materia di dipendenti e personale impiegato

Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

7.6 c- Contratti Collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia , nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, per i propri dipendenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria aziendale

Metalmeccanico artigianato (ed equivalenti) e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

- Si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Pisa delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci.
- I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
- È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della SA .
- È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla SA o a essa segnalata da un ente preposto, la SA medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni alla SA e non avrà titolo alcuno al risarcimento danni o interessi.

Ai sensi dell'art. 11 c.6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente l'illegittimità della richiesta, la SA può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

7.6.c - Responsabilità dell'operato dei dipendenti

Il Fornitore è responsabile esclusivo dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, per ogni danno e molestia causati dagli stessi. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'AOUP da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

7.6.d - Retribuzioni dei dipendenti

I contratti vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Fornitore è responsabile, anche nei confronti dell'AOUP, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

7.6.e - Responsabilità del Fornitore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori

Il Fornitore, nei casi di subappalti, regolarmente autorizzati, è solidalmente responsabile con i subappaltatori dell'osservanza delle norme vigenti in materia contributiva, retributiva e previdenziale nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi.

7.6.f - Recupero di ritardi imputabili al Fornitore

Il Fornitore è tenuto a recuperare eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni allo stesso imputabili ferma l'applicazione di eventuali penali; a tal fine è tenuto a ricorrere al lavoro notturno e festivo, previo accordo con l'AOUP, qualora esso si renda necessario per garantire la preminente continuità dell'erogazione delle prestazioni. In tali casi al Fornitore non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione.

Art. 7.7 - Altri oneri a carico del Fornitore nell'esecuzione dei contratti specifici

7.7.a - Premessa

Il Fornitore con la stipula dei contratti specifici assume l'onere di mantenere la sicurezza, la funzionalità, la durabilità e l'affidabilità degli impianti, delle apparecchiature e delle strutture al fine di assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta efficienza degli stessi.

Il Fornitore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto dell'AOUP.

E' facoltà dell'AOUP provvedere per proprio conto all'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione di particolari lavori; in questa ipotesi, tale intenzione, sarà specificata sul singolo contratto e verrà consegnata alla ditta una bolla di prelievo con indicate la tipologia del materiale, la quantità ed il magazzino di prelievo ed al Fornitore sarà contabilizzata la sola prestazione d'opera.

7.7.b - Altri oneri di carattere generale

Sono a carico del Fornitore anche i seguenti ulteriori oneri:

1) I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che eseguiranno prestazioni nei settori e nelle strutture dell'AOUP, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.
2) Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito all'organizzazione e alle attività svolte dall'AOUP.
3) Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto specifico la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento delle prestazioni, provvedendo ad eventuali assenze con immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso Fornitore è tenuto a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando le condizioni proposte nell'offerta economica. Ai fini di una migliore esecuzione della prestazione il Fornitore si impegna a limitare al massimo il turn-over del proprio personale. È fatta salva la facoltà dell'AOUP di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi, valutati dal RUP, non risulti idoneo all'espletamento della prestazione e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento della prestazione abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro. Per l'eventuale personale straniero dovrà essere prodotta

una attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge e di comprensione della lingua italiana. Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto o, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con il Fornitore medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Il Fornitore inoltre si impegna a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'AOUP. In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

a) vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
b) abbia sempre con sé un documento di identità personale.
c) consegni immediatamente i beni ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti previste dall'AOUP.
d) segnali tempestivamente agli organi competenti dell'AOUP e dal proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento delle prestazioni.
e) non prenda ordini da estranei per l'espletamento delle prestazioni, fatta eccezione per gli ordini impartiti dalle Forze dell'Ordine e VV.F. nelle fasi di emergenza.
f) rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
g) rispetti il divieto di fumare, anche all'esterno degli edifici.
h) rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'AOUP.

4) In considerazione dell'attività dell'AOUP i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. Il Fornitore dovrà, quindi, prevedere:
   - particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
   - la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
   - la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
5) È possibile prevedere nei contratti specifici l'esecuzione di lavori anche nei giorni festivi e in orari notturni senza che ciò comporti l'insorgenza di diritti a maggiori compensi.
6) Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per lo stesso che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
7) Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
8) Il Fornitore è responsabile dei danni alle persone per carenze esecutive.
9) Il Fornitore si deve intendere impegnato ed obbligato ad eseguire le opere richieste anche per interventi di modesta entità.
10) Il Fornitore dovrà disporre, per tutta la durata dell'Accordo quadro, di una o più sedi operative con ambienti, destinati al ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sui beni affidati. Dovrà inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreteria telefonica automatica, computer, ecc. La sede e i riferimenti di tale sede deve essere comunicato all'AOUP. Il Fornitore si farà carico della realizzazione di idonei spogliatoi, uffici per il proprio personale, magazzini ed altro, su aree messe a disposizione dall'AOUP, gli allacci necessari saranno realizzati a carico del Fornitore.

7.7.c - Altri oneri specifici

Sono a carico del Fornitore, in relazione a ciascun contratto specifico, anche i seguenti oneri da espletare nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, facendo riferimento ai regolamenti sanitari - laddove previsti - e conformemente a tutte le normative di settore tempo per tempo vigenti:

i. presa in carico di tutti gli oneri relativi al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (sia per quanto riguarda il personale del Fornitore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), dei regolamenti edilizi, di compatibilità ambientale, d'igiene, di circolazione stradale, di smaltimento dei materiali di risulta dei rifiuti prodotti dall'attività di cantiere, di installazione, manutenzione e conduzione dei cantieri e aree limitrofe nonché di utilizzo delle opere realizzate, inclusi gli oneri previsti dal DM 24 novembre 2025– Criteri Ambientali Minimi;

ii. Presa in carico di:

a) tutte le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere, alla esecuzione dei lavori e alla manutenzione degli immobili;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) tutte le tasse ed oneri sociali imposte dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro o da norme sindacali inerenti, commisurate al compenso (salario, stipendio o altro) corrisposto ai propri dipendenti per le prestazioni di cui al presente Appalto, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le tasse e i contributi per le assicurazioni sociali, pensioni, vitalizi ed assicurazioni contro l'invalidità e gli infortuni sul lavoro.

iii. consegna:

a) alla DL ed al Coordinatore della Sicurezza all'esecuzione dei lavori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, di tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia, agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente;

b) alla AOUP, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, di tutta la documentazione necessaria per la richiesta del DURC, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, enti assicurativi ed infortunistici relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici;

iv. esecuzione a proprie spese di prove tecniche su materiali o analisi chimiche dei combustibili da essa impiegati, da eseguire a richiesta dell'AOUP, presso Istituti certificati, allo scopo di accertare la rispondenza dei materiali stessi alle prescrizioni contrattuali e l'idoneità all'impiego cui gli stessi sono destinati;

v. fornire i mezzi ausiliari atti ad illuminare i locali in caso di momentanee interruzioni dell'illuminazione elettrica;

vi. provvedere all'allontanamento giornaliero di eventuali detriti originati dai lavori del Fornitore rimanendo assolutamente vietata la formazione di accumuli di materiali, anche di piccola entità, nell'ambito del recinto delle strutture. L'AOUP avrà pieno diritto di far asportare mucchi di rifiuti non asportati dal Fornitore addebitando alla stessa le spese relative, qualora questa ultima non adempisse sollecitamente all'invito fattole dall'AOUP che avesse riscontrato un'eventuale inadempienza alle disposizioni suddette;

vii. utilizzare nell'ambito del presente appalto personale qualificato ed esperto e di gradimento della AOUP, la quale avrà la facoltà di richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione di quegli elementi che non risultassero di suo gradimento per motivi di indisciplina, mancanza di rispetto e simili;

viii. Effettuare tutte le prove ed i controlli, inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto, che gli uffici preposti dell'AOUP ordinano di eseguire sugli immobili, sugli impianti, sui cicli e sui materiali impiegati per le attività, compresi quelli fatti svolgere direttamente dall'AOUP a seguito di inadempienze del Fornitore;

ix. presentare all'AOUP un campionario dei materiali da installare; tra i materiali presentati l'AOUP sceglierà quelli da mettere in opera. Eventuali scelte di materiali diversi da quelli proposti non comporteranno oneri aggiuntivi per l'AOUP;

x. ristoro delle somme pagate dall'AOUP a causa di eventuali sanzioni applicate da un soggetto pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza degli impianti e della sicurezza e igiene del lavoro procurate da errori o omissioni del Fornitore. L'AOUP ha facoltà di effettuare il ristoro decurtando la somma suddetta dalla contabilità;

xi. garantire lo smaltimento, a norma di legge, di tutti i rifiuti derivanti dall'attività, anche se speciali o tossico nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, ed i relativi oneri anche fiscali.

Infine oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto e a quanto prescritto dal presente Capitolato, s'intendono compresi nel prezzo dei lavori, e quindi a totale ed esclusivo carico del Fornitore, gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

1. Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire incorso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. Il Fornitore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'AOUP, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
2. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto esclusivamente sul Fornitore;
3. Dotare il personale presente in cantiere, proprio e di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti, di apposito cartellino di identificazione con le seguenti caratteristiche:
    a) Fotografia;
    b) Generalità del lavoratore;
    c) Indicazione datore di lavoro;
    d) Ruolo;
    e) Data di assunzione;
    f) In caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
    g) Nel caso di lavoratori autonomi, deve contenere anche l'indicazione del committente.
4. Messa a disposizione e/o installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori nonché approntare tutte le opere provvisorie e le schermature di protezione;
5. Installare la segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada oltre che al

Regolamento accesso e mobilità dell'AOUP secondo le disposizioni impartite dalla D.L. in accordo con il Mobility Manager dell'AOUP;

6. Conservare, a propria cura e spese le vie ed i passaggi aperti al transito e che venissero interessati dai lavori; nell'eventualità di chiusura al transito di strade per lo svolgimento dei lavori (previo consenso della AOUP) resta a carico del Fornitore l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D.L. indicherà in accordo con la D.L. e ilMobility Manager;
7. Fornire attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica contabilità e collaudo lavori, oltre tutta l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ricevuti in consegna e dei riferimenti relativi alla contabilità;
8. Assicurare il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
9. Farsi carico di tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori;
10. Provvedere, facendosi carico dei relativi oneri, di tutte le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per atti, indennità, canoni, cauzioni ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico del Fornitore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni;
11. Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'AOUP (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, gli eventuali permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
12. Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessarie per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
13. Provvedere alla conservazione ed al ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere, compresa la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
14. Provvedere all'esecuzione di fotografie, di precisione adeguata al particolare ritratto, delle opere in corso di costruzione o di manutenzione nei momenti più significativi e comunque a giudizio della D.L.;
15. Farsi carico delle spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, in numero imprecisato ed ogni qualvolta ne faccia richiesta la D.L., da eseguirsi presso in fabbricati che verranno indicati dalla D.L. secondo quanto è previsto dal presente capitolato;
16. Farsi carico delle spese per le operazioni di collaudo e per qualsiasi tipo di verifica, escluso l'onorario per i collaudatori;
17. Fornire la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

18. Procedere allo sgombero, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere ecc., entro il termine fissato dalla D.L.
19. Effettuare il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Accordo Quadro e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'AOUP e per i quali competono a termini di contratto al Fornitore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal Fornitore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Fornitore.
20. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente Accordo Quadro, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'AOUP intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'AOUP, il Fornitore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
21. Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
22. Concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'AOUP, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
23. Provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché alla rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico delFornitorel'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

Il Fornitore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della D.L., fare od autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

7.7.d - As-built e certificazioni

Il Fornitore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati "come costruito".I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:

a) la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
b) la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
c) il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato o dell'impianto previste dalle norme vigenti.

In particolare il Fornitore dovrà fornire per i lavori eseguiti qualsiasi dichiarazione (esempio dichiarazioni di corretta posa in opera) e certificazione resa obbligatoria dalle norme vigenti in particolare in materia di sicurezza, ambiente, normativa macchine e prevenzione incendi.

Il Fornitore dovrà inoltre fornire i disegni as-built su supporto informatico e cartaceo, aggiornando, se esistenti, gli elaborati del censimento immobiliare: dette dichiarazioni e detti schemi sono dovuti senza ulteriori compensi rispetto all'eventuale prestazione.

La mancata consegna della documentazione di cui al presente articolo è condizione necessaria per la redazione del Certificato Ultimazione Lavori.

La suddetta documentazione in formato digitale deve essere sottoscritta dal Fornitore in modalità PADES. La mancata produzione della suddetta documentazione entro il termine previsto costituisce grave inadempimento contrattuale.

7.7.e - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura del Fornitore la custodia e la tutela dei singoli cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà dell'AOUP e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'AOUP.

Ai sensi dell'art. 22 della L.646/1982 e s.m.i., e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.

7.7.f - Cartello di cantiere

Il Fornitore deve predisporre ed esporre, per ogni cantiere, compatibilmente con la tipologia dei reparti nei quali verranno eseguiti i lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti.

Il cartello dovrà essere fornito, installato, mantenuto e aggiornato dall'appaltatore. Il tipo di materiali saranno prescritti dalla DL , contenente l'indicazione della SA, del nome dei progettisti, del DL , dell'assistente , del tipo di lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla SA. Sui predetti cartelli di cantiere dovrà essere riportato in evidenza un logo relativo all'opera che potrà essere costituito da immagine qualificativa dell'opera che verrà stabilita dalla Direzione Lavori.

7.7.g - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

Il Fornitore dovrà fornire nelle ipotesi di utilizzazione dell'Accordo quadro:

- alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza all'esecuzione dei lavori, unitamente al piano operativo di sicurezza (POS) e comunque prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente;
- alla AOUP tutta la documentazione necessaria per la richiesta del DURC, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.
- Alla AOUP copia del documento rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente attestante la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, per ciascun contratto specifico, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Art. 7.8 - Sede operativa

L'Affidatario dell'Accordo Quadro **deve stabilire**, qualora non la possieda già, una sede operativa stabilmente funzionante che abbia una distanza **non superiore a 30 chilometri dallo Stabilimento Ospedaliero di Cisanello**.

Detta sede operativa dovrà essere attrezzata per il ricovero dei mezzi, per lo stoccaggio dei materiali, per il ritrovo giornaliero del personale tecnico operante. Essa deve essere dotata di spogliatoi e servizi secondo quanto previsto dalla normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il mancato allestimento della sede come sopra descritta, costituisce grave inadempimento contrattuale; decorso senza effetto il quarto richiamo si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro per reiterato grave inadempimento contrattuale.

Art. 7.9 - Domicilio eletto

Il Fornitore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

Art. 7.10 - Mezzi operativi

Il Fornitore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, deve trasmettere tutta la documentazione comprovante l'effettiva disponibilità dei mezzi operativi che verranno utilizzati durante l'esecuzione dei lavori (es.: copia contratti di acquisto, noleggio,etc).

La mancata produzione della suddetta documentazione entro il termine previsto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 7.11 - Obblighi in caso di avvalimento

Nel caso che il Fornitore abbia dichiarato in fase di gara di avvalersi di società ausiliarie, secondo le previsioni dell'art. 104 del Codice, dovrà comunicare, in relazione alle risorse e mezzi dichiarati in offerta e previsti nel contratto di avvalimento, al RUP dell'Accordo Quadro l'effettivo impiego degli stessi. La comunicazione di cui sopra è finalizzata ai controlli previsti dalla vigente normativa in materia, con le conseguenze ivi riportate.

Art. 7.12 - Responsabilità e obblighi del Fornitore per i difetti di costruzione

Il Fornitore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se il Fornitore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al RUP; qualora il Fornitore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede all'esecuzione d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto a spese del Fornitore.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con il Fornitore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore, in caso contrario il Fornitore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dall'AOUP nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del Fornitore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia del Fornitore stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al Fornitore, né alcuna preclusione in capo all'AOUP.

Art. 7.13 - Responsabilità del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni, garanzie e coperture assicurative

7.13.a - Premessa

Il Fornitore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni affidate dall'AOUP con la stipula dei Contratti specifici. Il Fornitore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AOUP e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti specifici, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore è altresì tenuto ad evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (franamenti, lesioni, allagamenti, incendi, ecc.) all'AOUP, alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando il Fornitore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. A tal fine il Fornitore è obbligato a tenere indenne l'AOUP anche in sede giudiziale.

Il Fornitore è, in particolare, responsabile esclusivo:

1. dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, per ogni danno e molestia causati dagli stessi;
2. dell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Il Fornitore è tenuto ad attivare le seguenti garanzie, conformi al DMSE 31/2018, e le seguenti polizze assicurative.

Il Fornitore, in particolare, sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso l'AOUP e altri terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero arrecarsi, sia durante che dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti ed anche come semplice conseguenza delle stesse.

7.13.b - Garanzia definitiva dell'Accordo quadro

Il fornitore per la sottoscrizione della convenzione di Accordo Quadro deve costituire garanzia definitiva in conformità alle previsioni dell'art. 117 comma 1 terzo periodo del Codice, calcolata nel 2% dell'importo globale del lotto unico, pari ad € 1.333.333,34.

In caso di esercizio dell'opzione di proroga dovrà essere rinnovata la garanzia definitiva per l' importo di euro 666.666,67.

Alla Garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 per la garanzia provvisoria.

La Garanzia, in caso di escussione parziale, deve essere integrata entro il termine perentorio di 30 giorni pena la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato.

Qualora il valore dell'Accordo quadro stipulato, dovesse subire incrementi per effetto delle opzioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia definitiva deve essere, corrispondentemente, aumentata.

7.13.c - Garanzia per la rata di saldo a favore dell'AOUP

Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, il Fornitore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, apposita garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo del D.M. 31/2018, emesse per un importo garantito pari all'importo delle rispettive rate di saldo, oltre IVA, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione rispettivamente del certificato di cui sopra e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. La Garanzia della rata di saldo cessa dopo 24 mesi dall'emissione dei certificati suddetti.

7.13.d - Polizze assicurative

Il Fornitore, a fronte dell'obbligo di cui all'articolo 7.13.a, è obbligato a stipulare con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e le polizze di seguito indicate.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dal Fornitore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le coperture assicurative non costituiranno comunque per il Fornitore una limitazione alle proprie responsabilità né alcuna riserva, richiesta o pretesa potrà essere fatta valere in dipendenza dalle condizioni locali, né ai fini del prezzo, né ad altro titolo.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra richiamate.

Si precisa inoltre che non è previsto alcun limite di assunzione di responsabilità del Fornitore in ragione delle garanzie dei massimali che vengono prestati nella copertura.

I premi, conguagli premi ed ogni altra spesa conseguente, relative alle polizza di seguito indicate, sono ad esclusivo e totale carico del Fornitore, così come gli oneri relativi alle relative franchigie e/o limitazioni.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al presente articolo, l'Accordo Quadro ed ogni singolo contratto specifico si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

a) **Polizza per l'esecuzione dei lavori**

   Il Fornitore, ai sensi dell'art 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023 è obbligato a stipulare ed a trasmettere alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto di Accordo Quadro o comunque dieci gg. prima dell'inizio dei lavori, una "Copertura assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi". La polizza assicurativa RCT deve avere oggetto specifico dell'appalto con massimali non inferiori a quelli di legge e comunque adeguati all'entità dei lavori da svolgere. Per il periodo successivo al collaudo l'impresa dovrà costituire specifica polizza ai sensi dell'art. 117 c. 10, 5° periodo.

   Per quanto riguarda la polizza assicurativa di responsabilità civile, che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'importo da assicurare è:

   Sezione A – Danni alle cose

   Per quanto riguarda la Responsabilità relativa ai danni legati alle cose il massimale deve essere pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo sinistro ed un massimale annuo di € 1.000.000,00.

   Sezione B - RCT

   Per quanto riguarda la Responsabilità civile per danni causati a terzi il massimale deve essere pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo sinistro ed un massimale annuo di € 1.000.000,00.

   La polizza deve riportare il seguente oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria per impianti termomeccanici negli immobili di proprietà di AOUP".

Le garanzie suddette dovranno operare a partire dalla consegna dei lavori del primo contratto specifico e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori, ancora valide al momento dell'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, queste verranno trasferite all'AOUP.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'estensione della qualifica di terzi anche all'AOUP e ai subappaltatori del Fornitore inclusi i rispettivi prestatori di lavoro. È data facoltà all'Assicuratore di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all'interno dello stesso.

Il Fornitore dovrà presentare polizza RCO (Responsabilità Civile Operai) con validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, che copra tutti i prestatori di lavoro che a qualsiasi titolo svolgono attività per il fornitore, compresi i lavoratori autonomi, i soggetti equiparati ai lavoratori subordinati.

b) Garanzia di manutenzione

E' prevista, per i lavori per i quali è previsto un periodo di garanzia, in sostituzione ed ai sensi dell'art. 117 c. 10, 5° periodo, la "Garanzia di manutenzione" che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il massimale deve essere pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo sinistro ed un massimale annuo di € 1.000.000,00. Tale garanzia intercorre dalla cessazione della polizza assicurativa di responsabilità civile fino all'approvazione del certificato di collaudo definitivo oppure fino ad un massimo di ventiquattro mesi dal collaudo provvisorio.

Le eventuali riparazioni in detto periodo saranno effettuate a cura dell'impresa esecutrice con spese a carico della stessa, che sarà comunque tenuta a riparare e rifondere, oltre ai danni causati durante l'effettuazione dei lavori anche quelli che, ad opere ultimate, dovessero successivamente verificarsi in diretta dipendenza di effettivi ed accertati difformità e/o vizi non rilevabili o non rilevati al momento della presa in consegna delle opere, in sede di collaudo definitivo e/o nel periodo di garanzia.

La Ditta dovrà assicurare la presenza di proprio personale per la risoluzione di problemi non risolvibili telefonicamente, sia se imputabili alla AOUP che all'Appaltatore, entro 24 ore dalla chiamata.

I costi per l'attivazione di quanto richiesto nel presente articolo sono a carico dell'Appaltatore.

Nel suddetto periodo, nel caso di guasti imputabili alla AOUP, l'Impresa dovrà garantire comunque l'intervento, imputando i relativi costi alla AOUP, applicando i prezzi della Regione Toscana detratto lo sconto offerto in gara.

c) Garanzia Postuma

Il Fornitore è soggetto alle responsabilità previste dagli articoli 1667 c.c. "Difformità e vizi dell'opera" e 1669 c.c. "Rovina e difetti di cose immobili".

CAPITOLO 8 - Modifiche ai Contratti specifici dell'Accordo Quadro

8.1.a - Modifiche quantitative relative ai contratti specifici

8.1.a.1 - Premessa

L'AOUP, sulla base di esigenze che possano manifestarsi nel periodo di vigenza del relativo contratto specifico e comunque nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo quadro (fatta salva l'opzione di proroga),può richiedere di incrementare o diminuire le tipologie lavori dello stesso singolo contratto specifico.

8.1.a.2 - Prestazioni in aumento

Le variazioni in aumento operano in riferimento al singolo contratto specifico.

L'AOUP, quando richiede lo svolgimento di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel Contratto specifico, deve:

a.1 Nel caso in cui l'importo delle variazioni delle prestazioni in aumento sia ricompreso nel valore riportato nell'Accordo quadro, l'AOUP procede direttamente a richiedere al Fornitore le ulteriori prestazioni e l'importo in aumento.

a.2 Nel caso in cui l'importo delle variazioni delle prestazioni in aumento non sia ricompreso nel valore riportato nell'Accordo quadro, l'AOUP avvia la procedura di modifica dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1.2. –"Opzioni" e successivamente alla sottoscrizione da parte del RUP dell'Atto aggiuntivo all'Accordo Quadro, l'AOUP procede a richiedere al Fornitore le ulteriori prestazioni mediante emissione di apposito contratto specifico che conterrà le ulteriori prestazioni richieste e il relativo corrispettivo.

8.1.a.3 - Prestazioni in diminuzione

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni, di importo pari o inferiore al 20%, rispetto a quelle originariamente previste nel Contratto specifico e già avviate l'AOUP emette apposito atto al quale il Fornitore è tenuto ad uniformarsi.

Nel caso in cui la diminuzione del valore delle prestazioni sia di importo superiore al 20%, l'AOUP ha facoltà di recedere parzialmente ed unilateralmente dal contratto con il Fornitore. Il recesso parziale è comunicato tramite PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'AOUP delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo quanto espressamente stabilito nel contratto specifico, senza riconoscimento di ulteriori indennizzi.

Gli importi risultanti dalle variazioni in diminuzione non possono essere utilizzati senza il formale assenso del RUP per tipologie di prestazioni diverse rispetto a quella su cui è intervenuta la riduzione.

8.1.b - Recesso dal contratto specifico

Ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023, in riferimento al singolo contratto specifico, l'AOUP comunicherà per iscritto le proprie determinazioni al Fornitore fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.

Non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il Fornitore dovrà indicare all'AOUP:

a) l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, accettati dalla DL, sempre che, con il pagamento, i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva dell'AOUP;

b) l'ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di operatività del recesso;

c) il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso;

d) l'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.

L'AOUP, una volta verificata la congruità delle richieste del Fornitore, liquiderà gli importi sopra indicati entro 60 giorni dalla data di operatività del recesso.

L'AOUP si riserva la facoltà di mantenere vigente l'Accordo Quadro stipulato

8.1.c - Varianti

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente disposte dalla Direzione dei Lavori e preventivamente approvate dall'AOUP, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. c) del Codice; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese del Fornitore.

Non sono riconosciute varianti ai lavori, alle forniture previste nei singoli contratti specifici né prestazioni extra contrattuali di qualsiasi genere, senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Le varianti che comportino aumento dell'importo del contratto attuativo vengono effettuate mediante atto aggiuntivo al contratto specifico.

Art. 8.2 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione dei contratti specifici

8.2.a - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per quanto concerne la sospensione dell'esecuzione di ciascun contratto specifico si richiama integralmente l'art. 121 del Codice e l'all. II.14 con le seguenti precisazioni di carattere operativo.

Il verbale di sospensione, redatto dal DL, conterrà la descrizione puntuale delle circostanze che impediscono la prosecuzione delle attività e il rapporto causa-effetto tra circostanza ed impedimento.

Il verbale conterrà una rappresentazione completa dell'avanzamento di tutte le componenti che caratterizzano l'attività esecutiva del cantiere, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. installazione del cantiere;
b. mezzi d'opera e personale presenti;
c. stato degli approvvigionamenti documentato attraverso gli ordini emessi ed il loro avanzamento;
d. consistenza dei materiali in cantiere;
e. avanzamento fisico dei lavori con identificazione dei lavori eseguiti ed in corso al momento della sospensione, di quelli sospesi e di quelli di cui si conferma l'esecuzione;
f. stato delle autorizzazioni;
g. stato delle Non Conformità;
h. stato degli elaborati "come costruito";
i. stato delle certificazioni e dei manuali d'uso e manutenzioni;
j. situazione contabile.

Il verbale conterrà anche la descrizione delle cautele che saranno adottate per permettere la continuazione e l'ultimazione dei lavori sospesi senza eccessivi oneri.

Tali oneri saranno quantificati nel verbale in contraddittorio con il Fornitore.

Lo stato del cantiere, registrato all'atto della sospensione, è costantemente verificato e riportato, anche con evidenza fotografica, in appositi verbali redatti dalla DL attraverso visite periodiche: le constatazioni sono effettuate in presenza del Fornitore appositamente convocato allo scopo.

Il Fornitore documenta in maniera puntuale i lavori che non possono essere ultimati per cause a lui non imputabili, identifica le cause e il loro rapporto consequenziale con l'esecuzione dei lavori nonché l'eventuale incidenza

dell'impossibilità di ultimare i lavori sul mantenimento dei tempi contrattuali con riferimento al CPM (Critical Path Method) utilizzato nella stesura del programma vigente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 121 del Codice - cause non imputabili al Fornitore – l'AOUP quantifica il risarcimento del danno, ex art.1382 del codice civile (clausola penale), ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del Decreto 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8.2.b - Ripresa dell'esecuzione del contratto

Con riferimento all'art. 121 comma 4, il DL accerta la cessazione delle cause della sospensione e lo comunica al RUP che dispone la ripresa dei lavori. La disposizione del RUP contiene il nuovo termine contrattuale che sarà riportato dal DL nel verbale di ripresa.

Il Fornitore può richiedere la ripresa dei lavori qualora, dandone formale evidenza, ritenga che siano cessate la cause della sospensione.

Il ritardo indotto da sospensione per cause imputabili al Fornitore deve essere recuperato dallo stesso con oneri a suo carico.

Art. 8.3 - Proroghe dei contratti specifici

Per ciascun contratto specifico, in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dal Fornitore, non a lui imputabili, l'AOUP, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per il Fornitore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

Art. 8.4 - Penalità per ritardi e inadempimenti

8.4.a - Premessa

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, derivanti tanto dall'Accordo quadro quanto dai contratti specifici (come previsti nel capitolato e relativi allegati nonché nell'offerta), da parte del Fornitore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente capitolato e delle penali riportate di seguito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati al Fornitore per iscrittonon appena noti al RUP con espressa indicazione della decorrenza. La penale si applica in relazione a tutti gli inadempimenti che si sono verificati entro i sei mesi precedenti la contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Le penali saranno applicate dal RUP dell'Accordo quadro in relazione all'inadempimento degli obblighi scaturenti, rispettivamente, dalla conclusione dell'Accordo quadro ovvero in relazione all'inadempimento degli obblighi scaturenti da singoli contratti specifici. Nelle ipotesi di applicazioni di penali il RUP procederà, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, all'escussione della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nelle ipotesi di applicazioni di penali da parte del RUP in seguito alla stipula dei contratti specifici, lo stesso procederà a trattenere gli importi delle penali dalla contabilità successiva oltre alla facoltà di procedere all'escussione della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per sanzioni pecuniarie comminate dagli organi di vigilanza correlate a inadempienze contrattuali verrà applicata al Fornitore una penale di pari importo.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto dell'AOUPad ottenere la prestazione e che è fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il Fornitore esegua i lavori in maniera difforme alla regola dell'arte l'AOUP emette un richiamo formale, qualora il richiamo venga reiterato si procederà all'applicazione delle penali con le seguenti modalità:

i. Notifica del secondo richiamo formale: € 200,00.
ii. Notifica del terzo richiamo formale: € 500,00.
iii. Notifica del quarto richiamo formale: € 1.000,00.

8.4.b - Penali per ritardi nell'adempimento delle obbligazioni dell'Accordo quadro

Per eventuali ritardi riferiti alla consegna della documentazione relativa alla qualità, alla sicurezza e all'ambiente e alle richieste del RUP di cui agli articoli precedenti verrà applicata una penale con la seguente formula:

$P = \sum_n n * p$ (a condizione che tale ritardo sia esclusivamente imputabile ad un difetto di organizzazione del Fornitore).

- p= a 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati;
- n = al numero di giorni di ritardo.

In tutte le ipotesi in cui il Fornitore ritardi la stipula del contratto specifico con l'AOUP verrà applicata una penale con la formula sopraindicata, l'importo della penale giornaliera (p) sarà pari a € 50,00.

Per tutti gli altri ritardi, in relazione agli adempimenti cui il Fornitore è tenuto in ottemperanza agli obblighi di cui al presente Accordo quadro, l'importo della penale giornaliera (p) sarà pari a € 30,00.

8.4.c - Penali per ritardi nell'adempimento delle obbligazioni dei contratti specifici relativi ai lavori

Per ogni specifico cantiere verrà applicata una penale con la seguente formula: $P = \sum_n n * p$ (a condizione che tale ritardo sia esclusivamente imputabile ad un difetto di organizzazione del fornitore).

- p = a 0,5 per mille dell'importo dello specifico cantiere per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi programmati/stabiliti nel contratto specifico;
- n = al numero di giorni di ritardo.

In caso di mancata o intempestiva compilazione di domande e/o presentazione di documentazioni per la richiesta di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, licenze d'uso, ecc., afferenti in generale l'esecuzione dei lavori previsti nei contratti specifici verrà applicata una penale con le modalità sopra descritte.

Eventuali sanzioni in cui incorrerà l'AOUP per ritardata presentazione saranno poste a carico del Fornitore.

8.4.d - Penali per grave inadempimento contrattuale

In caso di inadempimenti classificati come gravi verrà applicata una penale pari a € 1.000,00.

A titolo esemplificativo:

i. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nello specifico Piano di gestione ambientale derivanti dal Decreto 11 ottobre 2017.
ii. Mancata effettuazione delle attività previste dal DPR 177/2011 in qualità di rappresentante dell'Amministrazione.
iii. Mancata redazione del piano delle misure di sicurezza e dei POS e il loro mancato aggiornamento.
iv. Mancato rispetto del corretto smaltimento dei rifiuti.

v. Mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
vi. Mancato allestimento della sede operativa.
vii. Mancata produzione comprovante l'effettiva disponibilità dei mezzi operativi dichiarati nell'offerta di gara.
viii. Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non qualificate.
ix. Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei.
x. Mancato utilizzo dei DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Tutti i soggetti che intervengono nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di utilizzare i DPC e i DPI.
xi. Mancata presentazione della valutazione tecnico economica o la mancata presentazione della proposta di intervento

Art. 7.17. f- Premio di accelerazione

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini stabiliti dal singolo contratto specifico, è riconosciuto un premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a seguito di approvazione da parte della SA del Certificato di regolare esecuzione (CRE).

Il premio massimo riconoscibile ha quale limite la somma indicata nel Q.E. del singolo contratto specifico alla voce "imprevisti, salva effettiva disponibilità.

Il premio è riconosciuto per ogni singolo contratto specifico in maniera progressiva secondo valori individuati per ognuna delle soglie temporali prestabilite come segue:

Anticipo ultimazione lavori su base percentuale	Valore giornaliero riconosciuto
Fino al 10%	1/1000
Dall11% al 20%	2/1000

CAPITOLO 9 - Controversie

Art. 9.1 - Riserve

A seguito dell'inserimento di riserve in contabilità il Direttore dei Lavori formulerà le proprie controdeduzioni nei successivi 15 (quindici) giorni.

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve suidocumenti contabili, l'importo economico del singolo appalto specifico possa variare in misura sostanziale e in ogni caso compreso tra il 5 ed il 15%dell'importo contrattuale, siapplicano le procedure volte al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal predetto articolo.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'AOUP.

Tutte le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo il collaudo o certificato di regolare esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario previsto, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria presso il Foro di Pisa. Non si ricorrerà alla procedura arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023l'AOUP si riserva di dirimere le controversie insorte con il Fornitore mediante transazione.

9.1.a - Contestazioni del DL al Fornitore ed eventuali Riserve del Fornitore

Il DL comunica al RUP eventuali contestazioni da avanzare al Fornitore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione delle prestazioni.

In tali casi, il RUP trasmette al Fornitore le contestazioni e convoca le parti entro quindici giorni dalla loro trasmissione e promuove, in contraddittorio, il loro esame per le determinazioni successive.

All'esito, il RUP comunica la decisione assunta al Fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili (registro di contabilità) in occasione della sottoscrizione.

Il Fornitore deve quantificare la Riserva in via definitiva all'atto dell'iscrizione pena la sua decadenza.

9.1.b - Sottoscrizione dei documenti contabili con riserva

Se il Fornitore, in presenza di accadimenti a suo avviso pregiudizievoli del suo interesse, firma i documenti contabili (registro di contabilità) con riserva, nel primo atto contabile idoneo a riceverla, successivamente all'insorgenza del fatto che l'ha determinata, dovrà, a pena di decadenza, motivarla in modo dettagliato e quantificarla in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il DL, nei successivi quindici giorni dall'iscrizione della Riserva, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire all'AOUP di effettuare le proprie valutazioni.

Le riserve eventualmente respinte dall'AOUP e non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

Il registro di contabilità è firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui il Fornitore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'AOUP la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese del Fornitore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'AOUP dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui il Fornitore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il Fornitore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Il Fornitore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuta la transazione e/o l'accordo bonario di cui all'art. 212 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 210 del medesimo D.Lgs. eventualmente aggiornandone l'importo. Se il Fornitore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 9.2 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 c. 12, del relativo Allegato II.14 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla AOUP prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
La cessione di credito notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla AOUP qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita notifica.
La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla AOUP di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
La AOUP farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore del Fornitore.

Art. 9.3 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

In tutte le ipotesi in cui si verifichino ritardi o inadempimenti da parte del Fornitore in relazione alle obbligazioni scaturenti dall'Accordo quadro, il RUP intima, ai sensi dell'articolo 1454 Codice civile, al Fornitore stesso di adempiere entro 15 giorni dalla suddetta intimazione e che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, procederà con la risoluzione dell'Accordo quadro. Si applicano in ogni caso le penalità previste nel presente Capitolato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., l'AOUP si riserva la facoltà di risolvere, in danno del Fornitore, l'Accordo Quadro nei casi di seguito elencati:

a) Qualora il Fornitore senza giustificato motivo si rifiuti di sottoscrivere un contratto specifico con l'AOUP;

b) Qualora il Fornitore non provveda, entro i termini comunicati dal RUP, alla sostituzione del personale nei casi di violazione delle prescrizioni del presente Capitolato;
c) Qualora il Fornitore non provveda, entro il termine di 30 giorni, a reintegrare la cauzione di cui all'art. 117 del Codice in caso di parziale escussione;
d) Qualora il Fornitore non utilizzi, in caso di avvalimento, le risorse e i mezzi risultanti dal contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria.
e) Qualora siano stati risolti in danno del Fornitore numero 2 contratti specifici.
f) Per la reiterata violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 136/2010.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione dei contratti specifici, cumulati tra loro, si verifichi per più di tre volte, l'AOUP si riserva di provvedere alla risoluzione dell'Accordo senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata ai sensi dell'art. 95, comma 1 lettera e) e dell'art. 98 del Codice dei Contratti.

L'AOUP potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art.1456 c.c. previa comunicazione al Fornitore per PEC, con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti del Fornitore, nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di grave inadempimento contrattuale reiterato (in numero pari a 3) individuati nel presente capitolato;
b) quando il Fornitore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto specifico, anche se in presenza di contestazioni;
c) quando il Fornitore che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dall'AOUP;
d) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre operative;
e) quando il Fornitore non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, a reintegrare la cauzione definitiva qualora fosse stata escussa;
f) quando, in caso di lavori urgenti, il Fornitore non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
g) nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula di un appalto specifico entro il termine assegnato dal RUP;
h) qualora il Fornitore ceda l'Accordo quadro o il contratto specifico;
i) in presenza di subappalti senza preventiva autorizzazione dell'AOUP;
j) nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.
k) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Contratti specifici cesseranno la loro efficacia nei confronti dell'AOUP anche nei seguenti altri casi:

i. in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi, in qualunque altra forma, di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023.
ii. nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguite dall' Impresa nei singoli Contratti specifici.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro l'AOUP si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria non risulti favorevole alla AOUP, rispetto al disposto del secondo comma dell'art. 124 del decreto sopracitato, l'AOUP potrà, mediante espletamento di una nuova procedura, riappaltare l'Accordo quadro, consentendo anche il definitivo completamento del contratto specifico risolto e ponendo a carico del Fornitore inadempiente i relativi costi, nessuno escluso.

Il Fornitore inadempiente sarà tenuto a risarcire l'AOUP dell'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione della nuova gara indetta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro effettuata in origine, oltre l'eventuale maggiore onere per l'AOUP per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Al verificarsi delle fattispecie sopra indicate, l'AOUP escuterà la cauzione definitiva prestata dal Fornitoresalvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Qualora il Fornitore ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente clausola risolutiva espressa, l'istanza dovrà essere intesa come esercizio della potestà di recesso e il Fornitore avrà diritto solo a quanto previsto dell'art. 122 comma 5 del D.lgs. 36/2023.

Art. 9.4 - Risoluzione dei Contratti specifici

In tutte le ipotesi in cui si verifichino ritardi o inadempimenti da parte del Fornitore in relazioni alle obbligazioni scaturenti dal contratto specifico, il RUP intima, ai sensi dell'articolo 1454 Codice civile, al Fornitore stesso di adempiere entro 15 giorni dalla suddetta intimazione e che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, procederà con la risoluzione del Contratto specifico. Si applicano in ogni caso le penalità previste nel presente Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., l'AOUP si riserva la facoltà di risolvere, in danno del Fornitore, il Contratto nei casi di seguito elencati:

a) Quando il Fornitore, senza adeguata motivazione e notifica, non si presenti alla data fissata per l'avvio delle prestazioni.
b) Quando al Fornitore siano applicati tre inadempimenti qualificati dal RUP, ai sensi del presente Capitolato, come "grave inadempimento contrattuale".
c) Quando le penali complessivamente applicate raggiungano il 10% del valore del Contratto specifico.
d) Quando il Fornitore non fornisca durante l'esecuzione dei contratti la prova che le polizze assicurative siano attive.
e) Quando il Fornitore riceve dall'AOUP, nel periodo di vigenza contrattuale, il quarto richiamo formale per inadempimenti o ritardi nell'adempimento e non adempie nei termini assegnati.

Art. 9.5 - Ulteriori casi di risoluzione e rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'AOUP può dichiarare risolto il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto dai precedenti articoli;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'AOUP nei modi e nei termini previsti dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte del Fornitore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/08 e delle ingiunzioni in forma scritta fattegli al riguardo dal Coordinatore per la sicurezza.
d) nel caso in cui il Fornitore non abbia stipulato la polizza di responsabilità civile almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
e) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/10.
f) qualora il D.U.R.C. relativo al Fornitore o ad una delle imprese che costituiscono il R.T.I. aggiudicatario o del consorziato esecutore risulti, per due volte consecutive, irregolare.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, la comunicazione della decisione assunta dall'AOUP è fatta al Fornitore via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell'inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento, ai sensi dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'AOUP si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e il Fornitoreo suo rappresentante - ovvero, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, giusto quanto previsto dall'art. 122 e dall'articolo 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, che saranno presi in consegna dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 122 e dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'AOUP per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese del Fornitore.

Ai sensi dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023il Fornitore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato a nome dell'AOUP dal Direttore dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'AOUP provvede d'ufficio addebitando al Fornitore i relativi oneri e spese.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza del Fornitore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto al Fornitore tramite PEC.

Il giorno in cui viene redatto il verbale dello stato di consistenza l'AOUP prenderà possesso del cantiere.

Alla sottoscrizione del verbale di consistenza, il Direttore dei lavori trasmetterà all'AOUP lo stato finale comprensivo degli oneri previsti dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e di qualsiasi altra spesa che l'AOUP dovrà sostenere.

Fino alla formale presa in possesso del cantiere il Fornitore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso, in alternativa il DL, procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con cui si accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante, accertando altresì la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato qualora trovi applicazione una delle ipotesi di risoluzione o di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento o affidamento ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 36/2023.

L'AOUP potrà rescindere il contratto ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 36/2023.

Nei casi di risoluzione o rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del Fornitore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'AOUP:

1) ponendo a base d'asta del riappalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dal Fornitore inadempiente, previo aggiornamento prezzi, e l'ammontare lordo dei lavori già eseguiti;
2) ponendo a carico del Fornitore inadempiente stesso:
    a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata al Fornitore inadempiente;
    b) i costi per la ripetizione della gara d' appalto e di pubblicità, le maggiori spese tecniche di progettazione e direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, i maggiori interessi di eventuali mutui, l'eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista, gli eventuali maggiori oneri per l' adeguamento del progetto o dell' opera alla normativa sopravvenuta;
    c) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    d) l'eventuale maggiore onere per l'AOUP per effetto della tardata ultimazione dei lavori;
    e) ogni eventuale danno subito dall'AOUP.

Art. 9.6 - Chiusura dell'Accordo quadro

Al termine del periodo contrattuale previsto, il tecnico incaricato del supporto al RUP redige il Certificato di ultimazione delle prestazioni che verrà sottoscritto dal RUP e controfirmato dal Fornitore.

ALLEGATI AL CAPITOLATO

Allegato 1: planimetrie Cisanello

Allegato 2: planimetrie Santa Chiara

Allegato 3: Elenco immobili aggiornati

Allegato 4 : Specifiche Tecniche Impianti Termici

Allegato 5 : Specifiche Tecniche Impianti Icrico-sanitari

Allegato 6: DUVRI generico

La RUP e Direttrice UO Facility Management
Ing. Lucia Trillini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

U.O. Patrimonio Gare e Servizi

Reg. XX/XXXX. C.F./P.IVA 01310860505

SCRITTURA PRIVATA

Esente da registrazione in termine fisso, da registrarsi in caso d'uso (artt.5 e 40 del DPR n.131 del 26/04/86 e parte II art.1 lett.b) della tariffa).

Convenzione per la stipula di un Accordo quadro con unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico –sanitari, meccanici e termici nei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara e negli immobili di proprietà o in uso all'AOUP a qualsiasi titolo_

CIG XXXXXXXXXX

TRA

L'Ing. Lucia Trillini, C.F. XXXXXXXXXX, non in proprio, ma in qualità di Responsabile Unico di Progetto e Dirigente responsabile della U.O. Facility Management, autorizzata a stipulare la presente convenzione con deliberazione n°___ del __/___/2026, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana con sede legale in Pisa, Via Roma, n. 67 codice fiscale e partita IVA 01310860505, che nel contesto del presente Accordo Quadro verrà chiamata per brevità "AOUP"

E

Il/La Sig. /ra XXXXXXXXXX, nato/a a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, il/la quale interviene non in proprio ma in qualità diXXXXXXXXXX autorizzato, a sottoscrivere il presente atto quale Amministratore Unico, Presidente e legale rappresentante della società XXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXX n.XXX,XXXXX XXXXX(XX), iscritta al registro delle impre-

se di XXXXX, col numero di iscrizione, CF e partita IVA XXXXXXX e al n. XXXXXX del REA presso la CCIAA di XXXX, aggiudicatario che nel contesto del presente Accordo Quadro verrà chiamato per brevità «Affidatario» o «Fornitore» o «appaltatore».

PREMESSO

- che con Deliberazione n. XXX del XX/XX/XXXX, è stata avviata la procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ex art. 59 D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico – sanitari, meccanici e termici"**,** tra le imprese in possesso della categoria OS3 classifica III e OS28 classifica III-bis ;

- che al termine della procedura di cui sopra, con Delibera del Direttore Generale n. XXX del XX/XX/XXXX, l'accordo quadro è stato aggiudicato, sulla base del criterio del prezzo più basso, all'operatore economico sunnominato, che ha offerto il seguente ribasso percentuale: XXXXX%

- che non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del medesimo Decreto;

- che la stipula del presente Accordo Quadro non obbliga l'AOUP a concludere i "contratti specifici" e, conseguentemente, ad affidare i relativi lavori, trattandosi di contratto normativo;

-che, con il presente accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti specifici;

- che sull'appaltatore grava l'obbligo di assumere le prestazioni affidate qualora richieste dall'AOUP alle condizioni definite nell'accordo quadro entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata del presente Accordo Quadro

- che i singoli contratti specifici vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'AOUP e l'appaltatore secondo le modalità e i termini indicati in seguito. Nei predetti contratti specifici saranno indicati, tra le altre cose, l'esatto importo delle prestazioni richieste, la tipologia, la durata e il luogo di esecuzione;

- che l'affidatario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

- che l'affidatario ha dichiarato di avere esaminato lo schema di Accordo Quadro, il Capitolato speciale d'appalto, il disciplinare e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni di contratto e sull'esecuzione delle prestazioni e di avere giudicato le attività stesse realizzabili (ove si concretizzi la necessità), i prezzi remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti;

- che, in merito al subappalto, il Fornitore ha dichiarato XXXXXXX

- che l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che il Fornitore effettuerà i lavori relativi alle categorie OS 3 e OS 28;

- che l'Appaltatore ha costituito il Gruppo di coordinamento e controllo (GCC) composto dalle seguenti figure professionali: XXXXX

- che l'imposta di bollo per il presente atto è stata assolta in modalità telematica tramite pagamento con apposito modulo, la cui ricevuta è conservata in atti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

2. Costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, pur non allegato il DUVRI compilato dal fornitore;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici servizi e forniture e in particolare:

a) il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

b) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per impianti idrico –sanitari, meccanici e termici" nei presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara e negli immobili di proprietà o in uso all'AOUP a qualsiasi titolo.

2. L'Accordo Quadro pertanto regolamenta i Contratti specifici che verranno aggiudicati al fornitore selezionato nell'ambito della procedura di cui all'art. 59 D.Lgs. 36/2023 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo.

3. All'interno degli edifici interessati dagli interventi, il fornitore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed ese-

guire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.

4.Ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023 l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'AOUP e il fornitore selezionato a seguito di procedura di gara.

5.Le prestazioni dovranno essere svolte nella misura richiesta dall'Amministrazione mediante i contratti specifici sino alla concorrenza dell'importo massimo.

6. L'affidatario prende atto e accetta che le Richieste di Preventivo e i contratti specifici potranno essere inviati dall'Amministrazione in una delle modalità seguenti: via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico o consegnati a mano e/o secondo le modalità previste e offerte con il servizio tecnico/gestionale.

7. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato speciale. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni contenute nei contratti specifici e nel Verbale di Consegna.

8. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno descritte e compiutamente disciplinate nei documenti che costituiranno il Contratto specifico emesso dall'Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato.

9. Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di prestazioni aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

ART. 3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato dei **lavori** che potranno essere affidati nel corso della durata dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi **1.334.000,00 euro** IVA esclusa, compresi i costi della sicurezza per rischi interferenziali.

L'importo di ciascun contratto specifico è dato dalle seguenti tipologie di prestazioni:

a) dell'importo dei lavori come risultante dal computo metrico estimativo/perizia di spesa, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari, offerto/i in sede di gara.

b) dell'importo dei relativi costi per la sicurezza nel cantiere.

2. L'AOUP non assume alcun impegno, e ilfornitore non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; il fornitore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti specifici nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto specifico (quindi non ordinata alcuna prestazione) o dovessero essere stipulati contratti specifici (quindi ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto);

3. Il fornitore dà atto di essere perfettamente edotto di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

4. Il fornitore, per contro, è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo Quadro, saranno richieste e ordinate mediante emissione dei contratti specifici, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

ART. 4 DURATA

L'Accordo Quadro ha la durata di **24 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del primo contratto specifico e terminerà alla scadenza senza che l'AOUP comunichi disdetta alcuna.

L'AOUP inoltre si riserva la facoltà di:

- attivare ai sensi dell'art. 120 c.10 D.Lgs. 36/2023 l' **opzione di proroga di ulteriori 12 mesi** secondo i presupposti e con modalità di cui all'art. 1.2 del capitolato;

- di dichiarare la cessazione dell'Accordo Quadro prima della scadenza del termine nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo dell'accordo medesimo.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso per esaurimento dell'intera somma prevista, il fornitore, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà provvedere a completare gli stessi, in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.

I singoli contratti specifici avranno la durata prevista nel relativo crono programma.

2. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni Contratto Specifico, il fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.

ART. 5 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute e dagli atti, dai documenti e dalle norme di legge nel medesimo richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e in altri atti, prevarranno le previsioni contenute nel presente Accordo Quadro.

3. I Contratti specifici, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

a) dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme indicate all'art. 1 comma 3° e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile;

4. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.

ART. 6 LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI

1. I contratti specifici potranno fare riferimento indifferentemente a tutti gli edifici della AOUP situati negli Stabilimenti di S.Chiara e Cisanello di cui agli elaborati allegati al Capitolato nonché negli altri immobili di proprietà dell'AOUP.

2. L'Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata, pertanto il fornitore si impegna a prestare le attività oggetto dell'Accordo Quadro nei luoghi indicati dall'Amministrazione nel contratto specifico, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza dell'Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1.Le prestazioni oggetto di ciascun contratto specifico dovranno essere eseguite dall'Impresa con le modalità stabilite nel Capitolato ed esattamente nei luoghi indicati nei contratti specifici, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato; inoltre dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni contenute nei contratti specifici e nel verbale di Consegna.

ART. 8 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL ' APPALTATORE, TECNICO DI GESTIONE E DIREZIONE DI CANTIERE

1. L'affidatario dell'Accordo Quadro deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 7.9 del Capitolato allegato; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro.

2. Per la nomina e per l'individuazione delle competenze del Direttore Tecnico e del Capo cantiere, si rinvia all'art. 2.8 del Capitolato allegato.

3. Il Direttore tecnico, il Capo cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell'Impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

ART. 9 SEDE OPERATIVA

1.L'Affidatario dell'Accordo Quadro si impegna a costituire, qualora non ne sia già dotato, una sede operativa stabilmente funzionante distante fino ad un massimo di 30 chilometri dallo Stabilimento Ospedaliero di Cisanello, entro il termine tassativo di 10 giorni dalla data della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

2. Il mancato allestimento della sede come sopra descritta entro il termine previsto oppure l'allestimento di una sede raggiungibile con tempi di percorrenza superiori a quelli indicati in offerta, calcolati con il programma Google Maps, comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 7.8 del Capitolato.

ART. 10 PAGAMENTI

1. Si rimanda al Capitolo 6 ed in particolare agli art. 6.2 e 6.3 del Capitolato speciale d'appalto.

ART.11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti di cui alla L.136/2010 inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano contro le mafie" e nello specifico agli obblighi di cui all'art. 3 della L.136/10.

2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute, e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla AOUP per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

3. L'appaltatore si impegna ad emettere nei confronti della stazione appaltante fatture elettroniche contenenti obbligatoriamente il **CIG madre XXXXXX, il CIG derivato e il CUP** relativi ai singoli contratti specifici, a cui le medesime sono riferite.

4. La persona delegata ad operare sui conti correnti bancari del fornitore è:

XXXXXXXXXXX – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

5. Il fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ed in particolare alla UO Gestioni Economiche e Finanziarie mediante PEC al seguente indirizzo: pec-aoupisana@legalmail.it eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 12 PENALI

1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nel contratto specifico comporterà l'applicazione delle penali di cui al Capitolato, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del singolo contratto specifico, pena la risoluzione del medesimo.

2. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto disposto all'art. 8.4 del Capitolato.

ART. 13 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, viene riconosciuto il premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126 c.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a seguito di apparovazione da parte della Stazione appaltante del Certificato do regolare esecuzione (CRE).

Il premio massimo riconoscibile ha quale limite la somma indicata nel Q.E. del singolo OdL alla voce " imprevisti", salva effettiva disponibilità.

Il premio è riconosciuto per ogni singolo OdL im maniera progressiva secondo valori individuati per ognuna delle soglie temporali prestabilite come previsto nell'art. 8.4.f del Capitolato.

ART. 14 CAUZIONE e GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti specifici, l'Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXX mediante polizzaXXXXXXXXX nXXXXXXXXXdel XX/XX/XXXX, per un importo garantito pari ad € XXXXXXXXXXX= il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato all'art. 7.13.b.

2. L'impresa ha prestato Polizza assicurativa per le garanzie All Risks ed RCT ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, redatta secondo le specifiche previsioni dell'art. 7.13.d del Capitolato, rilasciata da XXXXXX /Agenzia di XXXXXXXXXXX mediante polizza assicurativa n.XXXXXXXXXXXXXXXXXdel XX/XX/XXXX.

3. Per gli obblighi assicurativi a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori si rinvia all'art. 7.13 lett.d) del Capitolato.

ART. 15 SUBAPPALTO

1. L'Accordo Quadro e i contratti specifici non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del Codice dei contratti, le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta che parte delle lavorazioni in OS 3 e OS 28 possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Codice.

ART. 16 RISOLUZIONE

1. Per la disciplina specifica delle cause di risoluzione si rinvia a quanto disposto dall'art. 9.3, 9.4 e 9.5 del Capitolato.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti specifici saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 98, comma 5 del Codice dei contratti.

Art. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Aoup si riserva di risolvere la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di cessione della convenzione o dei crediti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9.2 del Capitolato nonché nei casi elencati agli articoli 9.3 e 9.4 del Capitolato.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dati personali avviene in conformità delle disposizioni del Reg.Europeo UE 2016/679 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dal contraente, gli stessi vengono acquisiti ai soli fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana nella persona del Direttore Generale. Responsabile interno del trattamento dei dati è individuato il Direttore della struttura respon-

sabile del contratto. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Dipartimento assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. Responsabile della protezione dei dati (RPD): Consorzio Metis -Via F. Squartini 42, Pisa 56121 - P.I. 01474230503 - Referente persona fisica: Avv. Filippo Castagna - Via Roma, 67 - 56126 PISA - tel 050995879 – mail responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it

2. Il fornitore acconsente all'uso dei dati personali per quanto attinente all'espletamento delle attività previste dal presente contratto. Per parte sua il fornitore, con la stipula del contratto, assume gli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, con riferimento a tutti i dati trattati per l'espletamento del servizio.

ART. 19 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO

1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro con i relativi allegati.

Art. 20 FALLIMENTO DELL'IMPRESA.

1. In caso di fallimento dell'Impresa, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dall'art. 124 del D.Lgs 36/2023.

Art. 21 ALLEGATI.

Fanno parte della presente convenzione e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

DUVRI e relativi allegati

Cauzione definitiva

Polizza assicurativa CAR RCT e Manutenzione

Sono materialmente allegati alla presente convenzione di Accordo Quadro, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

sotto la lett.A) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati = alleg.n1 planimetria Stabilimento Ospedaliero di Cisanello, l'alleg. n.2 planimetria Stabilimento Ospedaliero di Santa Chiara, l'alleg. n.3 Schema contratto specifico.

sotto la lett.B) OFFERTA ECONOMICA dell'aggiudicatario

ART. 22 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei contratti specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell' Accordo Quadro o dei contratti specifici (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere a termini di legge.

3.Tutte le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo il collaudo o certificato di regolare esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario previsto, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria presso il Foro di Pisa. Non si ricorrerà alla procedura arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023 l'AOUP si riserva di dirimere le controversie insorte con il Fornitore mediante transazione.

4. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'AFFIDATARIO/ FORNITORE L'A.O.U.P.

Il Legale Rappresentante Il Responsabile Unico di Progetto

XXXXXXXXXXXX Lucia Trillini

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa/Procuratore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni sopra elencate dall'art. 1 all'art. 22 del presente Accordo Quadro e dall'art. 1.1 all'art. 8.11 del Capitolato.

L'AFFIDATARIO/FORNITORE

Il Procuratore/Legale Rappresentante

Firmato digitalmente

All.ti:

- Capitolato Speciale d'appalto con relativi allegati,
– Offerta economica del XX/XX/XXXX

Il funzionario che trasmette il documento

contrattuale per la stipula delle parti

Firmato digitalmente